

CXLII<sup>a</sup> TORNATA

LUNEDÌ 4 APRILE 1927 - Anno V

Presidenza del Presidente **TITTONI**  
e poi del Vice Presidente **MELODIA**

## INDICE

Comitato segreto (Riunione in) . . . . .	Pag. 7533
Congedi . . . . .	7406
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Riforma della Cassa di previdenza dei sanitari per il miglioramento del trattamento di quiescenza e per l'aumento dal 1° gennaio 1926, di tutte le pensioni dirette ed indirette già concesse » . . . . .	7516
« Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 848, che proroga fino al 30 giugno 1927, il termine per l'applicabilità del Regio decreto 9 aprile 1925, n. 414, concernente il supplemento dell'indennità di caroviveri al personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in concessione » . . . . .	7518
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 872, riguardante la proroga delle agevolazioni tributarie in favore delle provincie meridionali e delle isole » . . . . .	7520
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra » . . . . .	7522
« Trasferimento dallo Stato al comune di Bergamo della proprietà del Palazzo di giustizia di quella città » . . . . .	7526
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1638, concernente l'aumento del prezzo massimo di vendita al pubblico di talune qualità di tabacchi lavorati » . . . . .	7526
« Conversione in legge del Regio decreto-legge	

5 giugno 1926, n. 957, che ammette nuove merci al beneficio della importazione temporanea » . 7528  
« Conversione in legge del Regio decreto 17 giugno 1926, n. 1018, che modifica il trattamento doganale delle mandorle, dei semi di soia e del triclورو di etilene » . . . . . 7630

(Discussione di):

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » . . . . . 7410

Oratori

FEDERZONI, *ministro delle colonie* . . . . . 7420  
LUIGGI . . . . . 7411  
MARCHIAFAVA . . . . . 7410  
VALVASSORI PERONI, *relatore* . . . . . 7414

(Presentazione e trasmissione di) 7406, 7407, 7419

Interrogazioni (Svolgimento di):

« Sulla scelta dei corsi nelle facoltà universitarie » . . . . . 7408

Oratori:

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione* 7408  
SUPINO . . . . . 7409

Petizioni (Presentazione di, elenco di) . . . . . 7516

Relazioni (Presentazione di) 7407, 7410, 7419, 7515

Ringraziamenti . . . . . 7408

Uffici (Riunione degli) . . . . . 7533

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 7532

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri dell'interno, delle corporazioni delle colonie, della giustizia e af-

fari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la marina, la guerra e le colonie.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Bonin Longare di giorni 8, De Tullio di giorni 10, Pagliano di giorni 8, Scalori di giorni 3, Sechi di giorni 1, Tanari di giorni 5, Pecori Giraldi di giorni 2, Sinibaldi di giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

#### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Do lettura delle lettere di ringraziamento pervenute alla Presidenza dalle famiglie dei defunti senatori Carissimo, Botterini e Tommasi per le condoglianze del Senato:

« Roma, 31 marzo 1927.

« Eccellenza,

« Particolarmente gradite ci sono giunte le condoglianze che Lei ci ha rinnovate anche a nome del Senato. Le siamo anche molto riconoscenti per le belle parole con le quali Lei ha commemorato il defunto mio padre nella seduta pubblica del 28 marzo e Le inviamo i nostri più sentiti ringraziamenti e devoti ossequi.

« Suo dev.mo.

« GIUSEPPE CARISSIMO E FAMIGLIA ».

« Roma, 31 marzo 1927.

« Eccellenza,

« Con l'animo veramente commosso le mando vivissimi ringraziamenti per le belle ed elevate parole con le quali gentilmente volle commemorare il mio povero marito senatore Botterini. Il caro estinto fu sempre di Lei caldo e deferente ammiratore.

« Grazie pure delle di Lei condoglianze a me ed ai miei figli.

« Di Lei obb.ma

« EMILIA BOTTERINI DE PELOSI E FIGLI ».

« Roma, 31 marzo 1927.

« Eccellenza,

« Le condoglianze del Senato del Regno e le commemorazioni del defunto padre mio, senatore Giuseppe Tommasi che l'E. V. si è benignata di fare con tanta nobiltà di parole e con animo tanto benevolo, sono riuscite infinitamente care a tutta la famiglia che ne serberà il più grato e commosso ricordo. Voglia compiacersi esprimere al Senato i più vivi ringraziamenti di tutta la famiglia che particolari grazie invia all'E. V. presentandole i sensi del suo profondo ossequio.

« Con perfetta osservanza.

« AVV. EMILIO TOMMASI ».

#### Messaggio

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di dare lettura di un messaggio del Presidente della Camera dei deputati con il quale si trasmettono n. 14 decreti-legge per la loro conversione in legge, già approvati dalla Camera.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

« A norma dell'art. 3 comma 5<sup>o</sup>, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, ho l'onore di trasmettere a V. E. per l'esame di codesto Alto consesso, gli uniti disegni di legge, approvati dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 aprile 1927: -

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 202 che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri enti ad imprese aventi per fine l'esercizio di agenzie di viaggio o di uffici di turismo.

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di pietà di 1<sup>a</sup> categoria.

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una Piazza d'armi in Ferrara.

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, educazione e di istruzione nelle zone terremotate.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, concernente disposizioni sulla concessione di opere pubbliche.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 181, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Venezia e a Trento.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati.

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 237, contenente norme per il conferimento dell'ufficio di direttore artistico dell'Istituto nazionale del dramma antico.

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposi-

zioni per la nomina della direttrice dell'asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

CASERTANO.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente della Camera dei deputati della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

#### Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 385, contenente norma per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministero dell'economia nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Invito l'onorevole senatore Morpurgo a recarsi alla Tribuna per la presentazione di relazioni.

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2413, contenente disposizioni sulle Casse di risparmio ordinarie, e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3131, contenente disposizioni per le filiali dei Monti di Pietà di prima categoria e per la denominazione di Banca Popolare (N. 2);

Conversione in legge del Regio decreto 22 giugno 1924, n. 988, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa (N. 12);

Conversione in legge del Regio decreto 11 dicembre 1924, n. 2147, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa (N. 129);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1230, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa (N. 294);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1297, concernente l'uso della qualifica di « mutua » e di « popolare » da parte degli Istituti di credito (N. 692).

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole senatore Morpurgo della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole senatore Libertini a recarsi alla Tribuna per presentare una relazione.

**LIBERTINI.** Ho l'onore a nome dell'Ufficio centrale di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1636, relativo alla revisione ed all'assetto definitivo del ruolo ingegneri del Regio Corpo del Genio aeronautico » (N. 597).

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole senatore Libertini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Torraca a recarsi alla Tribuna per presentare una relazione.

**TORRACA.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2144 relativo all'istituzione dell'Ente nazionale « L'italica » per la diffusione della coltura italiana all'estero » (N. 434).

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole senatore Torraca della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Milano Franco d'Aragona a recarsi alla Tribuna per presentare alcune relazioni.

**MILANO FRANCO D'ARAGONA.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto legge 17 giugno 1926, n. 1038, contenente la nomina di marescialli d'Italia e disposizioni relative a tale grado (N. 611);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, che modifica la legge (Testo Unico) 31 gennaio 104, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro (Numero 672);

Conversione in legge del Regio decreto

25 novembre 1926, n. 2052, che approva disposizioni integrative per il riordinamento della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro (N. 673).

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole senatore Milano Franco d'Aragona della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

### Svolgimento di interrogazione.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Supino al ministro della pubblica istruzione. « Per conoscere se ritiene necessario provvedere agli inconvenienti che si verificano nelle Università in conseguenza della disposizione degli Statuti la quale permette agli studenti di sostituire l'iscrizione e l'esame di materie fondamentali con l'iscrizione e l'esame di materie complementari, anche appartenenti ad altre Facoltà ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica Istruzione.

**FEDELE, ministro della pubblica istruzione.** Il senatore Supino mi domanda se io ritenga necessario provvedere agli inconvenienti che si verificano nelle Università in conseguenza della disposizione degli Statuti la quale permette agli studenti di sostituire l'iscrizione e l'esame di materie fondamentali con l'iscrizione e l'esame di materie complementari, anche appartenenti ad altre facoltà.

Debbo ricordare all'on. Supino che la libertà concessa agli studenti universitari di organizzare i propri studi a seconda delle proprie attitudini, del fine che essi si propongono, del materiale di studio che è ad essi offerto dalle singole facoltà, è uno dei principi fondamentali della legge universitaria attuata dall'onorevole Gentile.

A questo proposito il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha avvertito che l'articolo 49 del Regio decreto 30 settembre 1923, sull'ordinamento dell'istruzione superiore stabilisce che lo statuto debba determinare per ciascuna facoltà o scuola il numero minimo di materie alle quali gli studenti si debbono iscrivere durante l'anno di corso, per il conseguimento della laurea cui avranno

diritto. Lo studente adunque, purchè prenda l'iscrizione e superi gli esami su quel dato numero di materie, indicate come minimo da ogni facoltà o scuola, è libero di esercitare il proprio criterio e la propria scelta nella formazione della propria coltura, libero di preordinare il suo piano di studio in conformità alle sue particolari aspirazioni e a seconda del materiale di studio offerto dalla Facoltà. Ne consegue che tutte le disposizioni statutarie che impongono l'obbligo agli studenti di seguire un determinato piano di studi, sì che non possano ottenere l'iscrizione ad un anno o ad un biennio successivo del corso, se non abbiano superato gli esami di profitto sugli insegnamenti obbligatori degli anni precedenti, e tutte le altre disposizioni dei vecchi ordinamenti che distinguono tra insegnamenti obbligatori, complementari e facoltativi, sono da considerarsi contrarie al concetto dell'art. 49 già citato, che è uno dei principii informativi della riforma.

Del resto non è a temere che questa libertà di studi possa incoraggiare gli studenti universitari alla pigrizia ed alla negligenza, perchè innanzi tutto è da osservare che ogni Facoltà propone un piano di studi; e generalmente gli studenti lo seguono. Inoltre vi è l'esame di Stato il quale deve dare la garanzia che lo studente sia preparato in tutte le materie di carattere fondamentale.

Del resto questo principio-regolatore degli studi universitari corrisponde a tutto l'indirizzo scolastico della nuova scuola italiana; il quale mira a fare in modo che la scuola non si sovrapponga allo spirito dell'alunno, ma si lo guidi, lo consigli così che la personalità spirituale dell'alunno si sviluppi liberamente.

Non vedo, mentre noi abbiamo imposto ai giovani dell'Università un'austera disciplina di studio e di lavoro — che, bisogna dirlo, essi seguono rigorosamente, salvo piccoli trascurabili episodi, i quali hanno dimostrato ai giovani soltanto questo, che ogni più piccola infrazione alla disciplina torna a loro grave danno — non vedo perchè non si debba poi lasciare ai giovani la più piena, la più ampia libertà spirituale di formare, per le vie e per i mezzi che credono migliori, la propria coltura. Onorevole Supino, seguiamo anche in

questo una massima a noi cara, che si deve ai giovani la massima riverenza.

Se tuttavia inconvenienti nasceranno, — in realtà lamenti su questo punto prima della interrogazione dell'on. Supino non mi sono pervenuti —, cercherò il modo migliore per correggerli.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Ringrazio il ministro della risposta datami e mi dichiaro abbastanza soddisfatto. L'argomento che forma oggetto della mia interrogazione vuole essere considerato dal punto di vista teorico e dal punto di vista pratico.

In teoria io non sono contrario al sistema che lascia agli studenti una certa latitudine nella scelta delle materie di studio, ma ritengo che quelle fondamentali debbano essere obbligatorie.

Posso anche comprendere quel sistema, in vigore presso qualche Stato estero, ma non adatto per noi, secondo il quale nella Università non si fanno esami, ed è anche libera l'iscrizione ai corsi; salvo ad accertarsi poi della idoneità dei giovani con un rigoroso esame di Stato.

Ma poichè, secondo i nostri ordinamenti, la iscrizione alla Università è obbligatoria, come sono, di regola, obbligatori gli esami, non è ammissibile che questi non debbano volgere su tutte quante le materie fondamentali.

Non è ammissibile, per esempio, che venga dichiarato dottore in giurisprudenza un giovane il quale non abbia superato gli esami di diritto civile e di diritto penale; ovvero si laurei in medicina un giovane il quale non abbia superato gli esami delle cliniche generali e della anatomia patologica.

Si è detto che bisogna aver fiducia nei giovani, i quali non trascureranno certamente lo studio delle materie fondamentali, anche se loro non ne è fatto obbligo.

Io pure ho fiducia nei giovani, ma non bisogna esagerare in proposito. Se l'ordinamento scolastico si dovesse fondare su quella fiducia si potrebbe senz'altro fare a meno della iscrizione obbligatoria e degli esami.

Quanto finò ad ora ho detto riguarda l'aspetto teorico della questione. Ma, comunque si pensi in proposito, ed ecco il punto di vista

pratico, è innegabile che col sistema della assoluta libertà può avvenire, e già avviene, che alcuni studenti sostituiscano una materia con un'altra non in base a criteri scientifici o di studio, ma bensì perchè quest'ultima è più facile, ovvero anche perchè è insegnata da un professore più indulgente agli esami; e questo non deve essere possibile.

Concludo: è a mia cognizione che varie Università, gli statuti delle quali consentono agli studenti libertà assoluta nella scelta delle materie di studio, chiederanno al ministro che gli statuti stessi vengano modificati.

Spero adunque che il ministro, il quale ha tanto a cuore l'interesse degli studi, quando gli perverranno tali domande, vorrà, giusta l'affidamento datomi, accoglierle benevolmente. (*Approvazioni*).

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole senatore Vigliani a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**VIGLIANI.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 11, concernente la istituzione di un servizio stenografico alla dipendenza del Capo del Governo » (N. 733).

**PRESIDENTE.** Dò atto all'onorevole senatore Vigliani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Prego l'onorevole senatore Pavia di recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

**PAVIA.** Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1673 concernente l'estensione agli ufficiali consolari e agli impiegati dei consolati esteri in Italia della esenzione già accordata dall'art. 7 della legge organica di ricchezza mobile agli agenti consolari (N. 708);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1430, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (N. 727).

**PRESIDENTE.** Dò atto all'onorevole senatore Pavia della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Discussione del disegno di legge:** « Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » (N. 794).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ». Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

**SILI, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 794).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Marchiafava.

**MARCHIAFAVA.** Dirò due parole sopra un argomento che a me sembra importante e che naturalmente si riferisce alle nostre Colonie.

Nel bilancio delle Colonie, illustrato dalla lucida e bella relazione del senatore Valvassori Peroni, mentre vi sono gli stanziamenti per i servizi sanitari, civili e militari, non si trova il più piccolo stanziamento per l'insegnamento della medicina coloniale.

Devo peraltro aggiungere subito che, con viva compiacenza, ho appreso che il Ministro della Pubblica Istruzione nell'altro ramo del Parlamento, il giorno 23 marzo scorso, nella occasione della discussione del bilancio della Pubblica Istruzione, accolse un ordine del giorno dell'onorevole Gabbi per la istituzione di una scuola di medicina tropicale, riconoscendone l'utilità.

Ho detto con viva compiacenza, perchè io sono convinto della importanza di quella scuola, che rientra nel problema coloniale, avendo per iscopo di preparare medici abili competenti nella preservazione della salute e nella cura delle malattie proprie e prevalenti in quei climi, dei nostri connazionali, i quali, come funzionari dello Stato, come soldati, come lavoratori colonizzatori, devono soggiornare in quelle regioni e insieme degli indigeni, che spesso diffondono per varie vie le loro malattie ai sani. Da questa scuola inoltre dovrà partire il contributo per la soluzione di problemi scientifici in rapporto alla malattie coloniali.

I nostri Missionari, così benemeriti della diffusione della religione e della civiltà in molti climi tropicali, sono consapevoli della importanza dell'assistenza sanitaria agli indigeni per renderli docili e buoni; e prova di ciò è la notizia, recentemente da me raccolta, che i Missionari d'Italia, prima di partire per le missioni loro assegnate, dovranno fare un corso d'igiene tropicale, di assistenza sanitaria, di pronto soccorso onde poter giovare, oltre che alla salute dell'anima, che è la loro precipua missione, anche alla salute del corpo.

Istituti, società, laboratori di patologia tropicale, ospedali di malattie tropicali sono in pieno vigore nelle nazioni europee, che posseggono colonie. In Inghilterra, ove sono nati i pionieri della medicina tropicale, ove una società porta il superbo motto «*Zonae torridae tutamen*» sono tutte quelle istituzioni e nella metropoli si è inaugurato recentemente un grande Istituto delle malattie tropicali diretto da Sir Ronald Ross, che io ebbi il piacere di visitare nell'anno decorso.

In Italia, alcuni anni or sono, si aprì una scuola di medicina tropicale e ne fu affidata la direzione ad un uomo di sicura competenza, il Prof. Aldo Castellani, che poi per mancanza dei mezzi necessari dovè lasciarla e ora è in Inghilterra ove gode ottima riputazione ed è vice direttore dell'Istituto ora ricordato e fa onore alla madre Patria.

Ora, in Italia, si fanno corsi di patologia tropicale in Roma e altrove; a Bologna è un piccolo Istituto di patologia tropicale annesso alla clinica medica di quella università, diretta da una persona competente, il Prof. Franchini, istituto, che meriterebbe di essere ampliato, fornito dei mezzi necessari e che potrebbe essere il nucleo d'una scuola di medicina tropicale. A Tripoli e in altre città delle nostre colonie sono medici cultori della medicina tropicale, uno dei quali è il fondatore di un archivio delle Scienze mediche coloniali. Questi medici si potrebbero utilizzare per una scuola pratica annessa all'ospedale maggiore di Tripoli.

Sono sicuro che il Ministro delle Colonie, onorevole Federzoni, già benemerito di altre opere dirette alla salute pubblica, al bene sociale, sarà convinto della necessità di una scuola di medicina tropicale per il progresso e l'onore delle Colonie di fronte alle altre

nazioni e che vorrà unirsi al Ministro della Pubblica Istruzione per la sollecita istituzione di quella scuola, avendo presente che medici abili, competenti nella cura delle malattie degli indigeni delle nostre Colonie, con il sentimento elevato del dovere, fedeli alla Patria, con l'amore della scienza e della umanità sono collaboratori potenti della sottomissione pacifica di quelle popolazioni, pionieri graditi della nostra penetrazione, che diffonde la civiltà e il benessere materiale e morale nel reciproco interesse. (*Approvazioni*).

LUIGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

LUIGGI. Onorevoli colleghi, permettete ad un vecchio coloniale, che fin dal 1882 fece le sue prime armi ad Assab e poi fu a Massaua e in Libia all'inizio dell'occupazione, che vi parli brevemente sopra certi bisogni delle nostre colonie, specialmente dal punto di vista portuale.

In questo campo i Governi precedenti fecero quel poco che fu loro possibile, ma che è assolutamente irrisorio, specialmente nella Somalia. Molto di più dimostra di voler fare il Governo attuale. Basterebbe tra l'altro citare la costruzione della ferrovia che da Cheren va verso Agordat e poi alla piana di Tessenei, e che aprirà la strada per penetrare nell'interno e mettere in valore quelle terre, che sono molto più pregievoli e produttive di quanto generalmente si creda. Ma per penetrare nell'interno e poter realmente produrre laggiù e poi esportare verso la madre Patria, con beneficio economico, occorre soprattutto migliorare gl'imbarchi. Orbene i porti nelle nostre Colonie sono tutti molto deficienti, ove non manchino affatto, come avviene purtroppo nella Somalia.

Mi si permetta a questo riguardo di esporre brevissimamente le condizioni nelle quali si trovano i porti di Tripoli, Bengasi, Derna, Massaua, Mogadiscio e Chisimaio, che conosco intimamente e sui quali credo di poter dare alcune notizie che non saranno inutili.

Cominciamo da Tripoli, che è il nostro maggiore centro portuale della Libia: esso ha un magnifico specchio d'acqua, grande quasi come quello di Genova, ma difetta di banchine e quelle poche che vi sono mancano

assolutamente di attrezzatura; tettoie, gru, binari e simili.

Di modo che il porto di Tripoli si trova nelle condizioni di un grande palazzo, il cui proprietario abbia impiegato tutti i denari disponibili per la costruzione dei muri e l'applicazione delle finestre; però il palazzo manca di pavimenti, di scale e dei mobili di arredamento. Il padrone se ne sta nel palazzo bivaccando, e senza cavarne alcun utile serio.

A Bengasi il porto per le navi che fanno il servizio con l'Italia esiste soltanto sulla carta, e cioè nei ventiquattro progetti esistenti negli archivi del Governo della Cirenaica.

Per dare un'idea di quello che accade a Bengasi, dirò che quando si può sbarcare, occorre aspettare che il mare sia tranquillo e le navi possano avvicinarsi alla costa: poi i passeggeri e le merci vanno a terra per mezzo di barche. Molte volte il mare è così agitato che non soltanto le navi devono stare al largo, e non si può sbarcare che con gravissimo pericolo, ma talora lo stesso postale è costretto a ritornare sul proprio cammino e capeggiare al largo in attesa che le condizioni del mare gli consentano di avvicinarsi, e sia possibile l'accosto dei battelli.

Derna è un sito magnifico, interessante, e che sarebbe molto agevole rendere intensamente produttivo, se le acque di una cascata del fiume Derna fossero utilizzate come forza motrice e poi, con questa forza, venissero pompate sull'altipiano, per irrigarlo e metterlo in produzione molto rinumerativa.

Ma per rendere proficue economicamente le coltivazioni dell'altipiano di Derna, occorre soprattutto poterle esportare, ossia occorre migliorare il porto omonimo, dove per ora c'è un molo il quale ripara abbastanza le navi ma difetta di banchine. Di più questo porto è esposto alla invasione delle alghe, e ciò perchè mai fu costruito il piccolo molo di levante, che dovrebbe proteggere il porto da queste alghe.

In conclusione la Libia ha, efficiente soltanto un porto, quello di Tripoli, il quale però avrebbe bisogno di banchine con attrezzature moderne. Tranne questo, la Libia non ha porti, che possano ricoverare

navi di media portata e servire ad un commercio marittimo di una certa importanza. E siccome la Libia è molto migliore di quello che non si creda e può esportare molti prodotti, così bisogna che noi altri prepariamo i porti necessari ad una seria esportazione. Il valore delle merci che si possono esportare dalla Libia è eguale al valore — inteso come prezzo effettivo — che possono avere sui mercati europei, diminuito di tutte le false spese di trasporto e d'imbarco, trasporto ed imbarco che oggi sono estremamente costosi per queste deficienze dei porti. Queste spese vanno tutte a danno dei produttori, che così vedono decurtato l'utile, che altrimenti potrebbero ricavarne. E' quindi molte volte non riesce conveniente sviluppare certe colture che darebbero buon prodotto appunto per tutte le inutili e ingenti spese dell'imbarco.

Questo è uno dei motivi per cui le terre della Tripolitania e della Cirenaica, e queste ultime anche più produttrici, dal punto di vista agricolo, delle prime, si trovano ostacolate nel loro sviluppo agricolo. Ripeto che questo è dovuto alla quasi assoluta impossibilità di organizzare un servizio marittimo regolare ed economico.

Veniamo all'Eritrea. Il porto di Massaua è stato creato dalla natura in modo da renderlo abbastanza buono per la navigazione. Inoltre vi sono stati costruiti (e di questo va dato merito alla tenacia dell'allora Governatore dell'Eritrea, il nostro collega sen. Salvago-Raggi), 300 metri di calata con fondali di circa 9 metri, alla quale si possono accostare due navi di grande tonnellaggio o tre di media portata. Ma il traffico si sta sviluppando in modo così promettente, che attualmente la banchina è insufficiente. E tale insufficienza si sentirà ancor più nell'avvenire, quando si svilupperà, grazie all'irrigazione, la coltivazione a cotone nella pianura del Tessenei, che può produrre, dalle prove che sono state fatte, un cotone altrettanto fino e pregiato quanto quello egiziano, e, quindi, di altissimo valore. Questo cotone trova oggi difficoltà a giungere al mare, dato che la ferrovia non arriva ancora ai campi di produzione, ma, quando questo avverrà, una gran quantità di cotone sarà trasportata a Massaua: allora però sorgeranno nuove difficoltà per la insufficienza



di calate e per la mancanza assoluta dei depositi necessari. Concludendo, a Massaua, malgrado vi si sia già fatto qualcosa, occorre compiere degli altri lavori per poter rispondere ai bisogni attuali ed a quelli che si manifesteranno quando, con la completa utilizzazione delle acque del Gasc, la pianura irrigua di Tessenei sarà in pieno rigoglio.

Non parliamo del porto di Assab che ha poco traffico e perchè è un po' fuori di mano; ma invece veniamo alla Somalia dove ci sarebbe da produrre su vasta scala cotone, zucchero, durra ecc. ma dove mancano assolutamente i porti.

Attualmente, grazie all'acquisto che l'Italia ha fatto dell'Oltre-Giuba, abbiamo in Chisimaio un porto naturale abbastanza importante; sebbene necessiti di dragaggi e di banchine. Però esso è all'estremità della colonia, e, quindi, serve malamente ai bisogni di tutto il restante della Somalia. È molto più conveniente un porto a Mogadiscio, dove è la sede del Governo e attualmente affluisce il traffico di quasi tutta la colonia. E questo porto diventerà molto importante con lo svilupparsi della coltivazione del cotone e dello zucchero, attivamente iniziata lungo le terre irrigue dell'Uebi Scebeli, mercè l'opera meravigliosa e patriottica di S. A. R. il Duca degli Abruzzi

Ma il porto di Mogadiscio è un nome, perchè non vi si trova, che una rada aperta, dove per quasi 10 mesi dell'anno soffiano i monsoni, e dove le navi stanno al largo a causa delle mareggiate violente. Attualmente le navi si ancorano a varie miglia dalla costa, per essere al sicuro e poi mandano a terra i passeggeri e le merci a mezzo di barconi che si ormeggiano accanto alla nave, esposti essi stessi alle furie del mare. E tutto questo rende difficilissime e pericolose le operazioni di trasbordo e sommamente costose.

Per darvene un'idea dirò che i passeggeri per sbarcare vengono messi dentro una grande gabbia di vimini, di cui vien chiusa la porta — come tante galline — e poi a mezzo di una gru si alza la gabbia, si sollevano i disgraziati che son dentro, si aspetta il momento opportuno in cui la nave e il barcone — mossi su e giù con le onde — si trovino presso a poco allo stesso livello e approfittando così di un

momento di calma, si lascia scendere rapidamente la cesta fino a deporla sul barcone.

Se il marinaio addetto alla gru è abile, non succede niente di male: un po' di emozione e nient'altro. Allora si apre la porticina della cesta ed il passeggero si trova al sicuro dentro al barcone o, meglio detto, dentro a una grande piroga. Ma se il marinaio non è abile, succede che la cesta dà un grande colpo sulla piroga e il viaggiatore può farsi male, oppure la piroga si scosta ed allora l'individuo va in acqua dentro la cesta, ma il marinaio sollevandola presto con la gru, il viaggiatore se la cava con un bagno e una certa emozione. Il che avviene non di rado. Questi incidenti sono avvenuti anche a personalità di importanza, come a Sua Eccellenza il Governatore De Martino, il quale ha avuto la fronte spaccata in conseguenza della poca accortezza di chi manovrava la cesta. Non parliamo poi delle difficoltà da superare quando le merci o le persone dentro alla piroga devono andare a terra. I marinai indigeni sono veramente molto bravi ed abili. E quando i viaggiatori sono nella piroga, ognuno di essi viene affidato ad un marinaio, che risponde della sua persona; o, in caso il viaggiatore anneghi, del suo cadavere.

Allora a forza di remi la piroga va verso la costa. A questo punto si presenta il problema di entrare in un certo ridosso, dove l'acqua è meno agitata che non nella zona dei frangenti, fronteggiante tutta la costa. Si devono però attraversare i frangenti mediante un passo molto stretto e infido. Se la piroga infila bene e direttamente il passo, e se i marinai manovrano con grande rapidità i remi, allora si traversano i frangenti e si perviene all'interno, dove l'acqua è meno agitata. Ma se non si fila proprio direttamente verso il passo, allora la piroga si capovolge e tutto va in acqua. Fortunatamente però i bravi marinai sono così svelti, così galantuomini e così fedeli, che ciascuno va a cercare a nuoto il viaggiatore che gli era stato affidato, lo prende e lo aiuta ad arrivare fino alla costa. Se si tratta di mercanzie e di bagagli tutto va a fondo e si recuperano solo quando il mare lo permette.

La stessa cosa, più o meno, avviene quando si devono trasportare persone o merci dalla costa a bordo. Ora in quella regione si sta

producendo ottimo cotone ed eccellente zucchero, ma, come si sa, queste derrate se subiscono dei bagni d'acqua salata non hanno quasi più valore.

Da ciò risulta la necessità di assicurare in modo assoluto il trasbordo, e perciò di costruire a Mogadiscio un vero e proprio porto come quelli che hanno costruito gli Inglesi, lungo le coste dell'India, dove i monsoni sono analoghi a quelli della nostra Somalia. Noi abbiamo dei mirabili esempi in questi porti inglesi e dobbiamo imitarli. Disgraziatamente sono molto cari, perchè richiedono la costruzione di moli assai lunghi e in acque abbastanza profonde. Però il denaro occorrente sarebbe speso bene, perchè bisogna tener presente che se non si fa un buon porto a Mogadiscio, non sarà possibile mettere in valore la Somalia. Nelle condizioni presenti la produzione agricola non trova il suo tornaconto a svilupparsi, perchè non è sicura di imbarcare senza avarie i propri prodotti. Perciò l'avvenire della Somalia, almeno di quella bagnata dall'Uebi Scebeli, dipende dalla costruzione di un vero porto a Mogadiscio.

E veniamo a Chisimaio: lì ci sono condizioni naturali molto favorevoli, perchè basta dragare un canale, fare delle banchine di approdo con tettorie e mezzi di sbarco; costruire una buona strada camionabile lunga 10 o 12 chilometri circa per arrivare alla sponda destra del Giuba e là fare un porto fluviale, al quale le derrate prodotte nella grande valle del Giuba — fertile quanto quella del Nilo — potrebbero arrivare per mezzo di barche, grazie alla navigabilità del fiume per quasi 700 chilometri.

Sbarcate in questo porto fluviale, le derrate potrebbero per mezzo di camion, essere portate a Chisimaio e quivi imbarcate sulle navi di alto mare, accostate alla banchina di cui si fece cenno.

Infine, per la migliore utilizzazione della Somalia si dovrebbe pure fare qualche altra opera ad Alula e a Brana, dove già vi è un embrione di approdo per piccole navi indigene.

Concludo, pregando Sua Eccellenza il Ministro di voler portare tutta la sua benevola attenzione, oltre che sulla produzione delle nostre Colonie — ove so che la sta portando intensamente — anche sui trasporti, sia con

camion che con ferrovie, ma soprattutto su quelli marittimi, pei quali è condizione vitale disporre di sicuri e comodi porti.

Senza porti sicuri da qualunque mareggiata il traffico non potrà mai svilupparsi adeguatamente e le Colonie non potranno svilupparsi. Ma son certo che Sua Eccellenza il Ministro vorrà interessarsi del problema portuale ed allora le Colonie saranno di grande beneficio alla nostra amata Italia. (*Approvazioni*).

VALVASSORI PERONI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

VALVASSORI PERONI, *relatore*. Onorevoli colleghi, nel decorso anno in occasione di questo bilancio la vostra Commissione di finanze rinnovava due voti: che lo spirito e l'azione del paese convergessero, con continuo e crescente fervore, verso le nostre colonie; e che costante, rettilinea, senza deflettere, fosse la politica governativa in materia coloniale. Ebbene anche quest'anno noi possiamo dire che questi due desideri, questi due voti hanno avuto compimento. Quando per inesorabile forza degli eventi, noi fummo tratti ad occupare le nostre colonie, mancò in noi quello che realmente avrebbe potuto valorizzare quelle terre; mancò, cioè, la coscienza coloniale: le prendemmo con grandi sacrifici, e le considerammo più che altro come una necessità politica. Poi venne la guerra, la grande guerra, con le sue inesorabili ripercussioni, e anche nelle nostre colonie se ne sentirono gli effetti, perchè vi fu chi tentò, e vi riuscì in parte, a sollevare il ribellismo indigeno contro di noi. Ed è solo in questi ultimi anni che un nuovo spirito di vita, che un caldo soffio d'interessamento spira dal paese verso le terre africane: e ciò, è doveroso riconoscerlo, è frutto dell'azione governativa, che ha saputo mirar dritto allo scopo. Dico ciò, onorevoli Colleghi, non per piaggeria, che sarebbe indegna di questo consesso, ma per amore di verità, e direi quasi, per comando di lealtà. Infatti, come non ricordare tutto quello che in questi ultimi anni è stato fatto per le nostre colonie? « Intelligenti pauca »; e basteranno per voi brevi accenni.

Vi era anzitutto un grosso problema politico: quello della difesa e della sistemazione delle colonie, perchè non si può parlare di

colonizzazione e di valorizzazione là dove manca la sicurezza, là dove il paziente e diuturno lavoro del colono può in breve essere rovinato od involato dai predoni o dai ribelli. Ebbene, noi possiamo dire che il problema è stato risolto quasi pienamente ed a questo scopo si indirizzarono tutte le azioni militari, le quali ebbero luogo in questi ultimi anni in colonia. Al qual uopo ci sia consentito di ricordare l'azione, che ebbe luogo, poche settimane or sono, in Cirenaica, per estendere e rinsaldare il confine meridionale di quella colonia. Ed è ancora per quest'opera di difesa, che, il 6 dicembre 1925, si concludeva il trattato italo-egiziano, riflettente il confine orientale della Cirenaica: questione antica, che traeva la sua origine dai tempi della dominazione ottomana sulla Libia. Ora per l'Italia e l'Egitto, così vicine nella storia come nella situazione geografica si è, con quel patto, aperta una nuova e feconda via di collaborazione. Ed è dover nostro ancora il ricordare la trasformazione dei protettorati della Somalia settentrionale in colonie di dominio diretto, e l'occupazione della Somalia occidentale, ossia di una vasta zona di parecchie diecine di migliaia di chilometri quadrati: fatti, che servono a dare a questa promettente colonia italiana unità, compattezza, saldezza di confini, valida difesa.

Quando nell'agosto del 1920, venne firmato il trattato di Sèvres, poté credere qualcuno che il problema arabo fosse interamente risolto. Ma, in realtà, non fu così. Se dall'un canto, infatti, la Turchia fu obbligata al riconoscimento dell'Higiaz, dall'altro fu lasciata nell'ombra ogni questione riflettente gli altri Stati arabi e non fu nemmeno definita la loro condizione giuridica di fronte alle competizioni internazionali: così gli Stati di Hadramut, di Oman, di Asir, di el-Koweit, di Yemen, ed altri ancora non soffrirono vincoli speciali dal trattato in parola.

Il Governo nazionale, però, abilmente coadiuvato dall'attuale governatore dell'Eritrea, con una politica franca e leale, dalla mano aperta, senza ambizioni e senza scopi segreti, si diede subito ad un'azione di penetrazione nei vari Stati arabi del Mar Rosso, e particolarmente nello Yemen, per la sua prossimità all'Eritrea.

Il recente trattato del 2 settembre 1920, ha

felicemente suggellata questa favorevole situazione, con il desiderio di rendere più stretta e duratura l'amicizia tra i due Regni e facilitare e sviluppare le relazioni economiche tra i due paesi. Il trattato avrà la durata di dieci anni, e notevole è l'art. 3, con il quale, mentre il Governo di Sua Maestà il Re dello Yemen dichiara il suo desiderio di importare dall'Italia le forniture che possono concorrere vantaggiosamente allo sviluppo economico del suo paese, il Governo italiano dichiara di volersi adoperare perchè questo invio di mezzi e materiali tecnici e di personale si effettui nel modo più conveniente.

E come ad oriente, così verso occidente, verso l'Etiopia, cioè, sono ottimi i nostri rapporti.

Nel giugno scorso era sorta qualche nube in proposito. Tra il Governo italiano ed il Governo inglese si era convenuto, che il Governo italiano avrebbe aiutato l'Inghilterra per ottenere dal Governo abissino la concessione di costruire uno sbarramento sul Nilo azzurro, e per aprire una strada automobilistica dal Lago di Tana al Sudan; mentre, dal canto suo, l'Inghilterra si impegnava di aiutare l'Italia per ottenere dal Governo Etiope il diritto di costruire una ferrovia dall'Eritrea alle frontiere della Somalia italiana. Ora tutto ciò non contraddiceva all'accordo tripartito del 1906, con cui si era garantita e riconfermata l'indipendenza abissina.

Ma, istigato ad arte, da chi aveva desiderio di creare qualche imbarazzo al nostro Paese, Ras Tafari fece ricorso alla Società delle nazioni contro questo accordo italo-inglese. Bastarono, però, la precisa ed esauriente nota del Governo italiano e le categoriche dichiarazioni di Chamberlain alla Camera dei comuni, per togliere ogni valore al ricorso, che fu, poi ritirato. Oggi, veramente cordiali sono i nostri rapporti con l'Abissinia, ed a rinsaldare maggiormente i vincoli di amicizia, leale e franca, che ci legano con l'Impero Etiope, un nuovo fatto si aggiunge. Nella capitale etiopica fervono i preparativi per le solenni accoglienze che saranno tributate a S. A. R. il Duca degli Abruzzi, nel maggio venturo. Ed è confortante, onorevoli colleghi, il vedere quale propaganda venga fatta nelle provincie lontane dell'Impero, per spiegare alle popolazioni il significato della

visita; nè torni a voi discaro il leggere le parole che il Governo etiopico rivolge ai vecchi abissini, che ricordano l'antica politica militare italo-etiopica; «Tanti e tanti anni fa, fu versato sangue dalle due parti, è vero; ma spesse volte si versa il sangue anche tra genti che non si odiano. Gli italiani meritano tutto il nostro rispetto e tutta la nostra cordiale ammirazione e amicizia». Parole e sentimenti, dai quali è lecito trarre ogni augurio migliore per le relazioni italo-abissine nell'avvenire.

Così la nostra politica nell'Eritrea, tende dall'una parte e dall'altra a cercare un nuovo e più grande respiro.

È bene rilevare, e dir chiaramente ed altamente, per non essere fraintesi da chi vorrebbe vedere una stolta ambizione o un fine recondito in ogni atto ed in ogni gesto della nostra Patria che ha pur diritto di vivere e di svilupparsi, è bene dir chiaramente, che lo svolgersi della nostra attività non ha altro scopo che quello di estendere i nostri traffici e quello di fare dell'Eritrea lo sbocco naturale e la via di transito dell'Hinterland abissino o yemenita: opera assoluta di pace e di civiltà.

Ma nel quadro della politica coloniale rientrano altre importanti questioni, quale quella degli ordinamenti libici, ultimamente deliberati dal Governo: ordinamenti, che investono e trasformano i rapporti tra le popolazioni indigene ed il Governo. Or sono due anni, noi esprimevamo, nella nostra relazione della Commissione di finanze, il convincimento, che mal si prestasse ad un saggio ordinamento coloniale, il parlamento libico, già prima concesso. Esso menomava, o, per dir meglio, invalidava la sovranità italiana, rappresentando nella sua essenza una formula di transazione, di accomodamento tra il ribellismo indigeno e il potere centrale.

A dire il vero in Tripolitania il Parlamento non venne mai aperto; non così in Cirenaica, dove il governo si trovò di fronte ad un parlamento che funzionava, ma in modo da provocare lo sdegno. Era un continuo succedersi di ricatti da parte degli indigeni alla sovranità dell'Italia. Ora i nuovi ordinamenti libici hanno posto termine a questo anormale stato di cose ed i nostri rapporti con gli arabi vengono così portati in un ambiente di sincerità

e di realismo, contribuendo così a quella collaborazione pacifica, verso cui tendiamo.

Onorevoli colleghi, volendo riassumere la nostra situazione politica coloniale, noi possiamo sintetizzarla così: molto bene in Eritrea, specialmente nei riguardi della confinante Abissinia e della vicina Arabia; buona in Somalia, sia nei riguardi della Somalia settentrionale posta oggi sotto il nostro diretto dominio, sia nei riguardi delle tribù dell'Oltregiuba; discreta in Cirenaica, dove la definizione politica del problema non sembra lontana. Vi è ancora qualche nucleo di ribellismo, ma speriamo che siano gli ultimi bagliori di una fiamma vicina a spegnersi.

Buona in Tripolitania, sperando che si possa, in un non lontano tempo preparare la sutura fra le due colonie.

Ora quando si pensi, che in Libia siamo da quindici anni soltanto e che cinque anni, a cagione della guerra Europea, furono inutili per la valorizzazione economica di quelle terre noi possiamo e dobbiamo dire che già buono cammino si è fatto.

Diceva bene l'onorevole ministro delle colonie nel suo discorso alla Camera, che l'organizzazione politica non è, e non dee essere, fine a sè stessa; ma strumento per la valorizzazione economica. E noi ricordiamo anche le parole pronunziate dal Capo del Governo nel suo memorabile viaggio in Tripolitania, nello scorso anno: parole che segnano un programma: «bisogna utilizzare la terra (diceva egli); la tecnica agricola moderna è capace di qualunque miracolo, ma soprattutto capace di miracoli è stata in ogni tempo questa nostra razza italiana, che mi appare ognora, quando ne faccio oggetto delle mie meditazioni, un prodigio singolo della storia umana», parole, onorevoli colleghi, che sintetizzano con programma e che segnano il cammino.

Guardiamo l'Eritrea, questa nostra antica colonia, a noi cara per il tanto sangue di fratelli, che fu sparso laggiù. Le entrate proprie della colonia oggi sono previste in circa 22 milioni, e così esse superano di circa 2 milioni i 20 milioni che sono necessari per le spese ordinarie civili.

L'entrate vi sono aumentate di 2 milioni e 36 mila lire e oggi l'Eritrea sopporta assai

bene i contraccolpi della crisi economica generale.

Massaua, a cui accennava testè il collega Luiggi, diviene sempre più un centro importante di attività marittima. Sulle 3.000 miglia, che separano porto Sudan da Mombasa, essa costituisce il solo ed unico gran porto del Mar Rosso; e parte del commercio di Aden passa oggi attraverso il porto di Massaua.

Nel bollettino commerciale dell'Eritrea dell'ultimo trimestre del 1926, si legge: parecchie delle merci, che più interessano il commercio della nuova colonia non solo hanno resistito alla generale diminuzione, ma hanno mantenuto il loro generale aumento; così l'esportazione dei bovini, delle gomme, del caffè, ecc. sono in aumento malgrado l'imperversare della crisi economica generale; nè alcuna diminuzione si è constatata nel numero delle carovane che portano le merci nella colonia da oltre confine e che fanno acquisti sul mercato eritreo.

Ma parlando dell'Eritrea sono da ricordare anche i lavori per lo sbarramento e la canalizzazione delle acque del Gasch, che permetteranno di mettere in valore un'estesa piana di circa 10 mila ettari, dei quali già mille entrano ora in coltivazione. E così pure le saline di Massaua sono in pieno sviluppo: esse hanno conquistato il mercato, specialmente indiano, e basti il dire che l'esportazione si aggira attorno alle 70 mila tonnellate annue. Quando, onorevoli colleghi, in questa colonia la rete stradale e ferroviaria irraggerà, a guisa di ventaglio, da Massaua verso i confini occidentali, sarà allora definitivamente segnato l'avvenire economico suo.

Se dalla Eritrea passiamo alla Somalia, ancora qui ci troviamo dinanzi ad una fervida attività coloniale. L'importanza della Somalia, con i suoi 500 mila chilometri quadrati e con i suoi 900 mila abitanti, risiede precipuamente nell'agricoltura; ed è nel Benadir particolarmente, cioè, nella parte più favorita, del suolo, dove maggiormente si esplica il lavoro dei coloni. Il governatore, conte De Vecchi vi ha studiato un sistema di concessioni, in cui si armonizzano il diritto dello Stato ed il profitto del lavoratore. Le concessioni hanno la durata di 99 anni; e, se il colono, in un dato periodo di tempo, non intraprende la valorizzazione del suolo, allora decade dalla sua con-

cessione. Sono così circa 27 mila ettari destinati al cotone, alla canna di zucchero, alla dura, al sesamo, al tabacco, e via via. Per tal modo in questa nostra lontana terra africana si è aperta una nuova e grande colonizzazione, che viene ad aggiungersi a quella mirabile opera, che la Società agricola italo-somala sa esplicare, sotto la diretta e vigile cura del Duca degli Abruzzi. La grande opera può oggi dirsi compiuta, e non vi torni discaro, onorevoli colleghi, di ascoltare anche qui le parole dell'ultima relazione sociale: «Noi che la sognammo, che la volemmo così bella e perfetta, ricordando l'aspro cammino percorso e la lunghissima, sudata fatica, proviamo, orgoglio, commozione e venerazione sempre maggiore per il nostro Capo Augusto che di essa è stato l'animatore, il padre, l'autorità suprema». A tale Società nulla oggi fa difetto per un avvenire tranquillo e sereno; ed essa non teme il confronto delle più importanti opere di bonifica compiute sui più grandi fiumi dell'Egitto, del Soudan, dell'India e della Mesopotamia.

Quanto occorre oggi per la Somalia, è la costruzione di un porto. Già ci siamo resi benemeriti della navigazione internazionale creando il faro Francesco Crispi al Capo Guardafui, che ha la portata di oltre 40 miglia e che ha già reso grandi servizi alla navigazione internazionale. Costruendo un porto a Mogadiscio, l'Italia non solo provvederà ai suoi interessi coloniali, ma farà di esso la chiave del traffico per l'Africa del sud. I sacrifici che dovremo sopportare, ci saranno compensati perchè dobbiamo ricordare che l'avvenire del retro-terra dipende dagli sbocchi sul mare.

In Tripolitania, l'opera sagace ed energica del conte Volpi vi aveva costituito un demanio di oltre 70 mila ettari di suolo valorizzabile; l'attuale governatore, senatore De Bono, vi ha ripresa l'opera, con un piano organico e progressivo; dall'agosto del 1925 al 31 dicembre ultimo scorso, sono stati indemanati altri 35 mila ettari. A ciò si aggiunga il lavoro di rimboschimento con oltre un milione di piante forestali, e un milione 360 mila piante diverse distribuite agli agricoltori. Tutti i servizi agrari sono stati accresciuti e migliorati e nuove iniziative sono in corso. Così noi vediamo la Tripolitania rinascere grado a

grado e ricongiungersi con l'economia italiana. Il primo ed arduo tentativo della fiera di Tripoli, realizzata attraverso grandi difficoltà, merita ogni più ampia lode; esso varrà ad attrarre gli italiani su quelle terre per vedervi e studiarvi tutte le possibilità economiche del domani.

Anche in Cirenaica, per merito del Governo nazionale, i problemi coloniali sono visti e considerati nella loro imponente complessità e con il proposito di una coordinazione organica di studi e di mezzi atti a raggiungere gli scopi. La questione militare, la questione politica e la questione economica sono ivi così strettamente legate, che non è possibile, senza grave danno, affrontarle separatamente; ed il Governo, mentre dall'un canto intende di proseguire, con fermezza e con decisione, la politica intesa a dare assoluta e piena tranquillità alla colonia, distruggendovi quei resti di ribellismo, che ancor vi allignano; dall'altro canto si propone di sviluppare nella colonia un programma di lavori portuari, stradali e ferroviari, che non saranno meno utili dei nostri valorosi battaglioni per la tranquillità del territorio.

Il nuovo governatore, S. E. Teruzzi, si è accinto a questo immane lavoro con intelligente e pratica energia, ed è doveroso dargliene lode. La nostra colonizzazione in Cirenaica ha preso, in questi ultimi tempi, un nuovo e poderoso impulso. La costruzione di nuovi tronchi ferroviari, che congiungono Bengasi con Soluk, con El Abiar-Merg, e prossimamente con Derna, apriranno nuove ed importanti vie allo sfruttamento del suolo. Il Governo, frattanto, vi ha creato un demanio terriero per l'appoderamento. Nella piana di Merg, della estensione di oltre 30,000 ettari, si trovano i primi acquisti per circa 3,000 ettari; e dai 5 ai 10 mila ettari vi saranno aggiunti tra breve; mentre il compimento del tronco ferroviario El-Abiar-Merg conferisce ora pregi di grande valore ai terreni della meravigliosa e fertile piana.

Prima di porre termine a questa rapida rassegna, mi sia consentito di richiamare l'attenzione del Governo su due punti: sull'Istituto coloniale italiano e sulla riforma dei servizi di controllo delle spese.

L'Istituto coloniale italiano ebbe origine

nel 1906 quando, qui in quest'Aula del nostro Senato, il compianto onorevole senatore De Martino convocò illustri persone allo scopo richiamare l'attenzione degli italiani sulle colonie nostre. Oggi, dopo ventun anno di fecondo e nobile lavoro, l'Istituto coloniale tende a rivalutarsi e riaffermarsi.

Far conoscere le colonie, pubblicare bollettini ed annuari, raccogliere notizie economiche, cercare di diffondere una più esatta conoscenza dei nostri possedimenti; incitare studiosi a coordinare i loro studi; promuovere iniziative, innestando l'azione coloniale alle necessità dinamiche dell'Italia, ecco gli scopi ampi e nobilissimi dell'Istituto coloniale italiano. Il Governo ne intende, ne apprezza e ne incoraggia i provvidi fini e ne ha dato prova pur ultimamente, assegnandogli una vasta e decorosa sede. Si raccolgano gli italiani attorno ed esso e ne aiutino la fervida e feconda azione.

Circa il controllo della spesa, mi consenta l'onorevole ministro delle colonie, che ad esse dedica fervorosamente l'alto intelletto e la vigile azione, mi consenta di richiamarmi all'esempio inglese. Si tratta di una riforma destinata ad immediati e benefici effetti.

Il controllo delle spese dovrebbe essere effettuato non già presso l'Amministrazione centrale metropolitana, ma con l'invio di appositi delegati e ispettori in colonia, ai quali sarebbe così consentito di constatare e controllare direttamente sul posto le spese effettuate. È questo il sistema inglese, molto più efficace del nostro; e, d'altra parte, il solo che permetterebbe il più rigoroso controllo della gestione dei fondi dello Stato. Nell'archivio del Ministero delle colonie deve esistere una proposta siffatta, formulata dal collega Salvago Raggi, quando il medesimo reggeva le sorti della Colonia Eritrea. Su questa proposta sono ormai passati ben più di quei nove anni, che Orazio consigliava ai suoi tempi. Mi permetto, perciò, di raccomandarla all'onorevole ministro.

Onorevoli colleghi, gli aspri e pungenti problemi, che, or sono parecchi anni, tormentavano le nostre colonie, sono stati in gran parte sistemati per opera del Governo attuale. Il nostro prestigio coloniale si è grandemente accresciuto. La nostra forza morale ha preso nuovo sviluppo; ma, intendiamoci, quando noi diciamo che vogliamo preparare per le

nostre colonie un nuovo sviluppo economico e politico, non intendiamo affatto di offendere alcuno. Nessun germe di minaccia, nessuna lesione di diritto altrui, nessun elemento di perturbazione nei nostri propositi e nella nostra azione; ma soltanto ricchezza di forze che non debbono e non vogliono essere condannate a morire, ma che bramano di svilupparsi in un quadro di equilibrio e di armonia. (*Benissimo*).

Mentre la rigogliosa natività italiana accentua la sua pressione demografica: mentre il restrizionismo di alcuni paesi di immigrazione ha chiuso gli sbocchi favoriti della nostra emigrazione; mentre più urge la battaglia per il possesso delle materie prime, il cui monopolio è aspramente dibattuto, il nostro Governo nulla trascura per la più accurata valorizzazione delle nostre colonie, come lo dimostra il bilancio attuale.

A calcoli fatti, si desume che nel decennio 1914-1924 il Paese attraverso le casse dello Stato spese per l'occupazione militare delle colonie un miliardo e 770 milioni, e per l'Amministrazione civile 949 milioni; complessivamente 2 miliardi e 725 milioni; mentre per la valutazione economica delle colonie stesse furono spesi appena 46 milioni e 597 mila lire e cioè precisamente l'uno e 70 per cento. Ora, se invece di quell'uno e 70 per cento, avessimo speso qualche cosa di più per la colonizzazione, certamente la Libia potrebbe trovarsi oggi in una ben diversa situazione economica ed offrire il campo ad una più vasta azione.

Onorevoli colleghi, il cammino coloniale è lungo e arduo; ma occorre seguirlo con costanza e con fede. Se lo interrompessimo per timore o per dubbio, noi sciuperemmo i grandi sacrifici fatti e soprattutto nuoceremmo al buon nome e alle sorti del nostro paese.

Ecco perchè è dovere nostro accogliere con indubitata fede i nuovi oneri finanziari che ci vengono richiesti, persuasi che essi riusciranno giovevoli al progresso delle nostre colonie. (*Vive approvazioni, applausi*).

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori, Luiggi, Pironti, Mangiagalli e Melodia a

recarsi alla tribuna per la presentazione di alcune relazioni.

LUIGGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1466, relativo ad aumento di personale nel Real corpo del Genio civile » (N. 60).

PIRONTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577 circa la sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali » (N. 637).

MANGIAGALLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1076, con cui è stato approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Milano, nella zona a nord-ovest dell'abitato » (N. 723).

MELODIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1653, che autorizza la cessione gratuita di materiali di puntellamento al comune di Corato » (N. 655).

PRESIDENTE. Do atto della presentazione agli onorevoli Luiggi, Pironti, Mangiagalli e Melodia di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Presentazione di disegni di legge.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1927, n. 387, che ha modificato il Testo Unico di legge per la risoluzione delle controversie doganali approvato con Regio decreto n. 330 del 9 aprile 1911;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal luglio 1927 al 30 giugno 1928.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mi-

nistro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno la procedura stabilita dal regolamento.

### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle Colonie.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Il mio primo dovere è ringraziare l'onorevole relatore, il quale ha esaminato con precisione e saggezza veramente esemplari tutto il complesso delle questioni coloniali. E più loderei quel documento, se esso non lodasse troppo me.

Dopo un'analisi tanto accurata, poco resta a me da aggiungere, tanto più a così breve distanza dalla stessa discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento. A me preme solo rilevare come la relazione dell'onorevole senatore Valvassori-Peroni abbia posto felicemente in evidenza quello che è il carattere essenziale della politica coloniale del Governo fascista: l'averе sostituito un indirizzo di continuità costruttiva alla vicenda incoerente degli espedienti e dei pentimenti, che fu causa della maggior parte delle passate delusioni coloniali dell'Italia. Ecco precisamente il nostro programma ed il nostro metodo, senza dei quali, come insegna non solo l'esperienza nostra; ma l'esperienza altrui, degli antichi e dei contemporanei, nessuna politica coloniale è possibile: non perdere mai di vista l'obiettivo cui si tende, e tendere a quell'obiettivo perseverantemente, fiduciosamente, pazientemente, senza fretta e senza scoramenti, un poco ogni giorno, con il proposito fermissimo di non arretrare mai, qualunque cosa avvenga (*approvazioni*). Organo indispensabile per attuare tale continuità e garantire il coordinamento di tutte le attività concorrenti a questa opera è, naturalmente, il Ministero delle colonie. E la prova significativa del mutamento della opinione pubblica in relazione al problema coloniale è precisamente nel fatto che nessuno reclama più l'abolizione del Ministero delle colonie. Non solo; ma la necessità di questo

organo di stabilità e di armonia ci è dimostrata dall'esempio delle maggiori potenze colonizzatrici, se oggi una corrente forte ed autorevole dell'opinione francese domanda che sia attribuita alla competenza del Ministero delle colonie anche l'amministrazione di quegli importantissimi possessi che finora erano assegnati alla direzione o alla vigilanza di altri organi statali della vicina Repubblica.

Il problema coloniale, dunque, non è più considerato dagli Italiani come un problema marginale rispetto alla vera vita del Paese; come una specie di fardello inutile e pesante, di cui non ci si poteva liberare, che bisognava portare il meno male possibile, ma di cui sarebbe stato pur comodo e vantaggioso alleggerirsi. Questa era la concezione prevalente fino a pochissimi anni fa, in larghe zone della opinione pubblica italiana, anche se non tutti avevano il coraggio di confessare un simile convincimento.

Oggi invece il problema coloniale è, per così dire, incorporato nella vita nazionale; e tutti sentono che esso è divenuto parte integrante dell'esistenza della Nazione, e condizione indispensabile dell'avvenire della Nazione stessa.

Altri paesi durante la guerra poterono fruire a loro vantaggio, in ben più generosa misura, di questa condizione, che è legge per lo sviluppo di tutti i popoli chiamati a creare la storia. Vi furono paesi che, durante la guerra, ottennero compenso amplissimo dei sacrifici sofferti per le conquiste coloniali, quando videro giungere a migliaia le grandi navi appor-tanti alle loro sponde combattenti, lavoratori, materie prime per il cemento e per la vittoria.

Il caso nostro è sfortunatamente alquanto diverso. Le terre sottoposte al diretto dominio della nostra bandiera possono sopperire in modo insufficiente a quella che è la esigenza prima dell'Italia: il collocamento dell'esuberanza demografica della gente italiana. Per accogliere questa prodiga eccedenza di natalità le nostre colonie sono o del tutto inadatte o adatte solo in parte. Ciò non toglie che le terre un po' più favorite dai loro caratteri climatologici e geofisici, ossia le colonie dell'Africa settentrionale, debbano essere ordinate e attrezzate in vista del popolamento italiano.

Ma dalle colonie nostre noi ricaviamo già ben altro. Noi ricaviamo un'essenziale garanzia



della sicurezza del nostro territorio, ricaviamo la possibilità della partecipazione attiva dell'Italia alla vita mondiale, ricaviamo il modo di liberare e sperimentare le energie espansive di questa nuova prodigiosa giovinezza italiana; e già in parte ricaviamo, e più ricaveremo in avvenire, un'efficace integrazione produttiva del sistema economico della madre Patria.

Tutte queste verità furono per troppi anni negate o neglette dagli italiani, e soprattutto, direi, da quelli che si arrogavano la rappresentanza della classe dirigente, più che non dal popolo dei lavoratori esperti di tutte le vie del mondo. Adesso queste verità risplendono di luce solare davanti alla coscienza pubblica. E quando il Capo del Governo si è recato or fa un anno a Tripoli, con la sua parola e con l'alto significato che egli stesso ha conferito al proprio viaggio, ha, per così dire, sfondato la paratia stagna della « specialità » coloniale. In tal modo il problema coloniale ha cessato di essere un monopolio di tecnici, per diventare finalmente ciò che doveva essere in una Italia ridivenuta degna del nome di Roma: cioè una idea popolare, nel senso migliore dell'aggettivo, una idea creatrice di uno stato d'animo nuovo e fecondo che oggi, la Dio mercè, è diventato dominante e per cui la vita della Patria ci sembra essersi amplificata, sicchè noi sentiamo che l'Italia oggi non termina più al Capo di S. Maria di Leuca o al Capo Passero, bensì ad Agedabia e a Misda: a Misda, dove fino a pochi giorni or sono custodiva la nuova frontiera verso il deserto, alla testa dei suoi reparti meharisti, un prode Principe Sabaudò; ad Agedabia, dove vigilano in armi, salde e fidenti, le Camicie nere! (*Applausi*).

E questa stessa Assemblea nella persona illustre del suo Presidente e con la sua autorevole delegazione, accresceva la solennità della cerimonia inaugurale della fiera di Tripoli, prova eloquente della nuova coscienza coloniale degli italiani. Segni simili, confortanti e promettenti, confermano ogni giorno più l'interessamento dello spirito pubblico al problema coloniale. È di ieri la relazione del direttore generale della Banca d'Italia per l'adunanza ordinaria degli azionisti dell'Istituto di emissione: essa conteneva considerazioni e moniti della massima importanza sulla

convenienza di una maggiore partecipazione delle nostre forze finanziarie all'avvaloramento delle Colonie, e annunciava la costituzione di un Istituto autonomo di credito promosso dalla stessa Banca d'Italia per agevolare l'avvaloramento stesso.

Gravi e ponderose sono le questioni che si compendiano in questa formula programmatica dell'avvaloramento delle nostre colonie. Ad alcune di esse, davvero fondamentali, hanno fatto accenno, con la particolare autorità, che viene ad essi da una riconosciuta competenza, gli onorevoli senatori Marchiafava e Luigi.

Il problema sanitario delle colonie, soprattutto delle colonie equatoriali, è di una rilevanza preoccupante, non solo per l'Italia, in rapporto alla minore estensione del suo patrimonio coloniale, quanto e più per altri paesi beneficiati dall'essere giunti molto tempo avanti a noi nella gara delle conquiste di oltre mare.

Certo è che il progresso degli studi relativi alle malattie coloniali rappresenta un interesse massimo per uno stato colonizzatore. I dati dell'esperienza, a quanto affermano i maestri della materia, costituiscono ancora oggi, per le ricerche di laboratorio e per le ipotesi dei teorici, una serie di enigmi. Enigmi tragici, poichè vi sono malattie misteriose e terribili che fanno strage di indigeni e mietono anche molte, troppe vite di bianchi.

Il Governo, non soltanto il ministro delle colonie, onorevole senatore Marchiafava, è perfettamente compenetrato della giustezza del monito che Ella ha voluto rivolgergli qui in Senato.

Qualche cosa si è fatto, come l'onorevole Marchiafava sa: a Bologna e a Roma. Più, certamente, si dovrà fare, se, come speriamo, potremo risolvere a grado a grado, le difficoltà di ordine materiale che fino a questo momento hanno impedito una soluzione interamente soddisfacente.

Il senatore Luigi ha accennato alla questione delle opere portuali. Anche cotesta è assai grave, soprattutto per due colonie, alle quali l'avversità della natura e la lunga trascuranza degli uomini, hanno inflitto la mala sorte di isolarle, possiamo dire, fuori di ogni contatto con il resto del mondo: la Cirenaica e la Somalia. La verità è che se l'una e l'altra,

che pur hanno nel proprio suolo tante latenti ricchezze, non fossero state soffocate da quella condizione di isolamento, probabilmente non sarebbero toccate in sorte all'Italia, perchè qualche altra Nazione vi sarebbe giunta prima di noi (*ilarità*).

Ma è pur vero che in tanti anni qualche cosa si sarebbe potuto e dovuto fare. Oggi per la Somalia, come per la Cirenaica, noi abbiamo, al Ministero delle colonie, montagne di studi e di progetti, ma l'una e l'altra colonia mancano ancora, non dico di un porto modernamente attrezzato, ma di un approdo praticabile in qualsiasi stagione. E allora viene fatto di domandarsi che cosa si pensassero di fare coloro che, avendoci preceduti nel governo delle colonie, ci fecero trovare, insieme con questo, tanti altri problemi di ogni ordine intieramente insoluti, o peggio ancora complicati da una serie infinita di tentativi sbagliati e di errori quasi irreparabili. Comunque non si tratta di recriminare, bensì di agire; e per agire bisogna tenersi lontani da ogni facilità di ottimismo superficiale. La tardività e, insieme, la immaturità dell'azione coloniale italiana spiegano questa e tutte le altre difficoltà dell'opera che dobbiamo svolgere; e non mette conto soffermarsi su responsabilità del passato che lo spirito della Nazione ha ormai giudicate.

Certo tutta l'impostazione data dall'Italia al problema coloniale in ogni suo aspetto, politico, militare, economico, fu inizialmente errata, e questo rende faticoso oggi il rimediarsi, poichè le conseguenze di ciò si riflettono in tutti i particolari di una lunga azione che aveva pure consolidato un sistema. Sarebbe stato più facile, per noi, cominciare da capo. Ma tale pensiero non deve disanimarci. Noi dobbiamo considerare che soprattutto là dove gli errori furono più gravi, e più gravi oggi sono ancora le difficoltà, là i risultati saranno più duraturi, perchè li conseguiremo con uno sforzo più travaglioso e più insistente, se è vero quanto ammonisce il Macchiavelli sulla maggiore durata ed efficacia degli acquisti ottenuti per virtù anzichè per fortuna. La volontà deve essere pertanto inflessibile; e ciò dicendo io non alludo soltanto alle questioni d'ordine politico e militare, che non sono ancora tutte pienamente risolte,

ma anche a quelle di carattere legislativo ed economico.

Per la ricostruzione legislativa delle colonie importanti provvedimenti saranno prossimamente emanati. Del principale di essi, di quello, cioè, che in certo senso, li riassume e li caratterizza, la legge organica per la Tripolitania e per la Cirenaica, dopo l'approvazione per parte dell'altro ramo del Parlamento, sarà quanto prima investito il Senato.

Così noi intendiamo porre la soluzione di tutto il problema coloniale sopra una base di sincerità e di concretezza, superando i pregiudizi ideologici e le esitanze che lungamente indebolirono l'azione dello Stato italiano in questo campo.

A far ciò siamo confortati e invigoriti da due forze invitte, la propulsione unitaria della mente e del volere del Capo del Governo, e il consenso fervido e operante che ci viene dalla gioventù italiana, raccolta intorno al segno del Littorio, come intorno ad un sicuro auspicio di trionfo.

L'azione coloniale ha anche le sue pagine affascinanti di poesia e di bellezza. Insieme con l'opera dell'avvaloramento economico, insieme con l'alacrità dura e coraggiosa dei nostri pionieri e con il valore costante delle nostre truppe bianche e di colore, c'è pure l'attività paziente ed illuminata dei nostri archeologi che risuscitano dalle sabbie delle dune, dalle zolle della Gefara, dalle petraie del Gebel i miracoli di Leptis, di Sabratha, di Cirene, la prospettiva monumentale che si delinea intorno all'antica capitale della Pentapoli, i capolavori dello scalpello greco risorti fra le rovine della fonte d'Apollo, le terme ed i palagi del grande imperatore leptitano, i monumenti pagani e le basiliche cristiane di quella Sabratha che aveva in Ostia i suoi fondachi fiorenti.

Orbene questi ritrovamenti non sono e non possono essere per noi soltanto ragione di compiacimento estetico e soddisfazione di curiosità erudite. Sono incitamento alla nostra fede e garanzia del premio alle nostre fatiche. Sono le orme dei nostri padri che noi dobbiamo ricalcare ancora. Documentano la certezza di poter ricondurre i territori a pace e prosperità. I Romani, come noi, trovarono sulle prode libiche avversi la natura e gli uomini; e, per-

severando, seppero vincere l'una e gli altri. Anche noi lotteremo e vinceremo. (*Vivissimi e generali applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di

parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli che rileggo.

## TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

## TITOLO I

## SPESA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese generali.*

1	Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente, o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale - (Spese fisse) . . . . .	2,425,000 »
2	Indennità di tramutamento, di missione e rimborso di spese di viaggio - Assegni agli addetti ai Gabinetti - Spese per Consigli e Commissioni . . . . .	135,000 »
3	Sussidi al personale in attività di servizio ed agli ex-impiegati e loro famiglie . . . . .	21,000 »
4	Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale ed a funzionari di altre amministrazioni incaricati di studi e lavori nell'interesse dell'Amministrazione coloniale . . . . .	112,000 »
5	Spese di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,000 »
6	Manutenzione del Palazzo della Consulta, adattamenti ed impianti vari nei locali dell'Amministrazione centrale . . . . .	100,000 »
7	Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca ed abbonamenti a periodici per la biblioteca e l'ufficio traduzioni, rilegature e spese varie per la conservazione e l'ordinamento del materiale della biblioteca medesima . . . . .	35,000 »
8	Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni . . . . .	46,000 »
9	Spese per i telegrammi di Stato (Spesa obbligatoria) . . . . .	584,000 »
10	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere (Spesa obbligatoria) . . . . .	16,000 »
11	Spese casuali . . . . .	25,000 »
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	3,501,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	3,501,000 »
12	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
		3,501,000 »
	<i>Spese per servizi speciali.</i>	
13	Spese per studi, ricerche esplorazioni e pubblicazioni interessanti le colonie, congressi, esposizioni e propaganda coloniale - Sovvenzioni ad istituti nazionali ed internazionali aventi scopi coloniali.	205,000 »
14	Spese pel funzionamento dell'Ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche e topografiche . . . . .	20,000 »
15	Museo coloniale - Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione delle raccolte e per il funzionamento del museo .	20,000 »
16	Spese politiche segrete . . . . .	50,000 »
17	Somma da porsi a disposizione dei Governatori e da erogarsi direttamente dal Ministero per spese politiche . . . . .	1,300,000 »
18	Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli - Spese per il personale addettovi e pel funzionamento dei servizi . . . . .	680,000 »
		2,275,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
19	Pensioni ordinarie (Spesa fissa) . . . . .	600,000 »
20	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . .	40,000 »
		640,000 »
	<i>Fondo a disposizione per le Colonie.</i>	
21	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese ed all'eventuale deficienza negli stanziamenti per spese civili nelle Colonie . . .	950,000 »

## TITOLO II

## SPESA STRAORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese generali.*

22	Indennità di caroviveri al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale (Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, e articolo 188 Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395) . . . . .	350,000 »
----	--	-----------

*Contributi alle Colonie a pareggio dei bilanci.*

23	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Tripolitania . . .	147,874,250 »
24	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Cirenaica . . .	155,770,250 »
25	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Eritrea . . . . .	17,439,250 »
26	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Somalia. . . . .	55,515,250 »
		<hr/>
		376,599,000 »

*Assegnazioni straordinarie alle Colonie.*

27	Assegnazione straordinaria dello Stato a favore della Somalia per opere, provviste e tutte le altre spese di cui al Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 137, modificato col Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2600 (Spesa ripartita - ultima rata). . . . .	2,750,000 »
28	Assegnazione straordinaria dello Stato a favore della Colonia Eritrea per l'esecuzione di opere necessarie per mettere in completa efficienza il porto di Massaua (Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2193 (Spesa ripartita - Seconda delle cinque rate) . . . . .	3,000,000 »
29	Assegnazione straordinaria dello Stato a favore della Somalia, per il riscatto di opere di pubblica utilità eseguite da Società private (Regio decreto 21 febbraio 1926, n. 439 - Terza ed ultima rata).	1,000,000 »
		<hr/>
		6,750,000 »

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese generali . . . . .	3,501,000 »
Spese per servizi speciali. . . . .	2,275,000 »
Debito vitalizio . . . . .	640,000 »
Fondo di riserva per le Colonie . . . . .	950,000 »
Contributi per le Colonie. . . . .	»
 Totale della categoria prima della parte ordinaria . . . . .	 7,366,000 »

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese generali. . . . .	350,000 »
Contributi a pareggio dei bilanci delle Colonie. . . . .	376,599,000 »
Assegnazioni straordinarie alle Colonie. . . . .	6,750,000 »
 Totale della categoria prima della parte straordinaria . . . . .	 383,699,000 »
 Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .	 391,065,000 »







# BILANCIO DELLA TRIPOLITANIA

per l'esercizio finanziario 1927-28



TABELLA B.

Stato di previsione dell'Entrata della Tripolitania  
per l'esercizio finanziario 1927-28.

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

*Entrate proprie della Colonia.*

1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari . . . . .	11,000,000 »
2	Proventi dei monopoli . . . . .	20,000,000 »
3	Tasse varie . . . . .	4,010,000 »
4	Proventi postali e telegrafici . . . . .	3,150,000 »
5	Tributi diretti (decreto governatoriale 26 maggio 1923, n. 501). . . . .	10,100,000 »
6	Imposte indirette. . . . .	740,000 »
7	Entrate diverse . . . . .	2,000,000 »
8	Aggio sull'oro . . . . .	13,500,000 »
9	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese iscritte in bilancio	<i>per memoria</i>
10	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa . . . . .	<i>per memoria</i>
		64,500,000 »

## TITOLO II.

## ENTRATE STRAORDINARIE

## CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

*Contributo dello Stato.*

11	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio . . . . .	147,874,250 »
----	--	---------------

*Entrate diverse.*

12	Ricupero somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa . . . . .	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

*Costruzione di strade ferrate.*

13	Assegnazione straordinaria proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808) . . . . .	5,000,000 »
----	---	-------------

---

152,874,250 »
---------------

---

## CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

14	Somme ricavate dalla vendita di beni del demanio patrimoniale . . . . .	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

15	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali dei magazzini di scorta . . . . .	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

---

»

---

## CATEGORIA III. — CONTABILITÀ SPECIALI.

16	Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto di terzi (articolo 68 ordinamento amministrativo contabile per le Colonie, approvato col Regio decreto 27 giugno 1925, n. 1271).	<i>per memoria</i>
17	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (art. 155 ordinamento sopra citato).	<i>per memoria</i>

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## ENTRATE ORDINARIE.

## CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Entrate proprie della Colonia . . . . .	64,500,000 »
Totale entrate ordinarie effettive . . . . .	64,500,000 »

## TITOLO II.

## ENTRATE STRAORDINARIE.

## CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Contributo dello Stato . . . . .	147,874,250 »
Entrate diverse . . . . .	»
Costruzione di strade ferrate . . . . .	5,000,000 »
Categoria II. — Movimento di capitali . . . . .	»
Totale entrate straordinarie . . . . .	152,874,250 »
Totale delle entrate reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .	217,374,250 »

**RIASSUNTO PER CATEGORIE***CATEGORIA I. — Entrate effettive.*

Parte ordinaria . . . . .	64,500,000 »
Parte straordinaria . . . . .	152,874,250 »
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . . . .	»
Categoria III. — Contabilità speciali . . . . .	»
Totale generale . . . . .	217,374,250 »

Stato di previsione della Spesa della Tripolitania  
per l'esercizio finanziario 1927-28.

TITOLO I.

SPESE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

**Spese per il Governo ed i servizi civili.**

*Spese comuni ai vari servizi.*

1	Personale di ruolo - Stipendi e indennità fisse . . . . .	7,600,000 »
2	Personale provvisorio funzionari indigeni: assegni ed indennità fisse.	8,200,000 »
3	Indennità di equipaggiamento, indennità e spese di viaggio per trasferimenti missioni e congedi . . . . .	700,000 »
4	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale e alle loro famiglie . . . .	60,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale in servizio nella Colonia . . . . .	120,000 »
6	Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie di ufficio, compresa la manutenzione dei locali - Spese telegrafiche . . . . .	550,000 »
7	Acquisto di libri ed opere diverse; spese per il bollettino ufficiale e per altre pubblicazioni nell'interesse della colonia . . . . .	40,000 »
8	Spese per la costituzione e il funzionamento dei Consigli amministrativi, politici e municipali della Colonia . . . . .	80,000 »
9	Assegni a capi notabili indigeni, ad ex pensionati ed ex impiegati turchi. . . . .	350,000 »
10	Spese per le guardie locali . . . . .	2,000,000 »
11	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate .	25,000 »
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	19,725,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 APRILE 1927

	<i>Riporto</i> . . . . .	19,725,000 »
12	Spese segrete . . . . .	85,000 »
13	Spese di beneficenza ed assistenza; sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad istituti locali e spese varie . . . . .	300,000 »
14	Spese di liti. . . . .	12,000 »
15	Spese casuali . . . . .	48,000 »
16	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 76 dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie . . . . .	<i>per memoria</i>
		<hr/> 20,170,000 » <hr/>
	<i>Spese per i singoli servizi.</i>	
17	Uffici di Governo - Spese di ogni genere pel funzionamento degli uffici . . . . .	750,000 »
18	Servizio dei monopoli (Spesa d'ordine). . . . .	7,000,000 »
19	Servizio della R. Guardia di finanza - Stipendi, soldo e soprassoldo ed indennità agli ufficiali ed al personale di truppa - Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese pel funzionamento del servizio . . . . .	1,250,000 »
20	Servizi economici e finanziari, dogane, imposte e tasse - Ufficio pesi e misure e del saggio e marchio dei metalli preziosi - Sussidi, contributi, studi vari ed altre spese per favorire o incoraggiare la valorizzazione economica della Colonia . . . . .	200,000 »
21	Sovvenzioni a favore di enti o di istituti con sede in Colonia aventi per iscopo l'insegnamento professionale . . . . .	100,000 »
22	Servizi di colonizzazione, agrario, meteorologico, forestale e zootecnico - Spese per la valorizzazione agraria - Concorsi, studi ed esperimenti relativi. . . . .	4,000,000 »
23	Servizi marittimi e portuali - Spese pel funzionamento del servizio - Contributo al Ministero della marina per spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (Legge 13 luglio 1914, n. 768) . . . . .	200,000 »
24	Servizi giudiziari e di notariato . . . . .	150,000 »
25	Servizi fondiari . . . . .	30,000 »
26	Servizi della Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale . . . . .	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 13,730,000 » <hr/>



	<i>Riporto</i> . . . . .	13,730,000 »
27	Servizio di pubblica sicurezza . . . . .	50,000 »
28	Servizio dei Reali carabinieri; casermaggio . . . . .	100,000 »
29	Servizi carcerari . . . . .	1,400,000 »
30	Servizi sanitari . . . . .	1,000,000 »
31	Servizi archeologici . . . . .	40,000 »
32	Servizi scolastici . . . . .	500,000 »
33	Servizi postali ed elettrici . . . . .	600,000 »
34	Servizio delle opere pubbliche - Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio di pozzi . . . . .	4,750,000 »
		<hr/> 22,170,000 »
	<i>Restituzioni diverse.</i>	
35	Restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria ed acquisite all'entrata del bilancio della Colonia (Spesa d'ordine) . . . . .	100,000 »
	<i>Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.</i>	
36	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate . . . . .	500,000 »
37	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche . . . . .	200,000 »
		<hr/> 700,000 »
	<i>Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.</i>	
38	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena, compresi gli appartenenti alla M. V. S. N. . . . .	50,383,000 »
40	Sussidi agli impiegati civili addetti ai servizi militari o già addetti a tali servizi e alle loro famiglie . . . . .	3,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 50,386,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	50,386,000 »
40	Premi di operosità e rendimento al personale civile addetto ai servizi militari . . . . .	30,000 »
41	Spese generali (pubblicazioni, stampati e documenti di viaggio, spese d'ufficio, riservate, per gratificazioni, per lavori straordinari, per somme anticipate e non recuperabili e per spese di propaganda per arruolamento di volontari italiani) . . . . .	1,000,000 »
42	Servizio commissariato: pane e viveri - Casermaggio e combustibile - Vestiario - Foraggio . . . . .	46,704,000 »
43	Servizio sanitario (spese per i ricoverati negli stabilimenti di cura). . . . .	2,500,000 »
44	Rimonta e spese per quadrupedi . . . . .	1,200,000 »
45	Servizio del Genio - Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale . . . . .	5,887,000 »
46	Servizio di Artiglieria - Laboratori, carreggio e materiali vari . . . . .	2,000,000 »
47	Servizio automobilistico - Materiale automobilistico - lubrificanti e carburanti . . . . .	6,113,000 »
48	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Regie truppe coloniali e per l'acquisto di mezzi di trasporto di oggetti e di attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti. . . . .	8,000,000 »
49	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia e per il servizio semaforico. . . . .	800,000 »
 <i>Spese per i distaccamenti coloniali della Regia aeronautica.</i> 		
50	Assegni agli ufficiali, ai sottufficiali, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena . . . . .	3,000,000 »
51	Pane e viveri, in contanti - Vestiario di uso speciale - Spese generali . . . . .	330,000 »
52	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile ed immobile di aviazione, alloggiamenti ed affitti, laboratorio, carreggio, lubrificanti e carburanti . . . . .	2,000,000 »
		129,950,000 »

## TITOLO II

## SPESA STRAORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese per il Governo ed i servizi civili.

53	Interessi alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzate dall'articolo 13 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dall'articolo 6 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dell'art. 4 del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 84 . . .	<i>per memoria</i>
54	Spese eccezionali di carattere politico e spese per gli arabi bisognosi immigrati in località diverse . . . . .	300,000 »
55	Spese di rappresentanza . . . . .	80,000 »
56	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso località ove non esistono municipi . . . . .	500,000 »
57	Spese per l'accertamento dei diritti fondiari: assegni e spese per missioni e trasferte al personale addettovi . . . . .	<i>per memoria</i>
58	Spese per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione . . . . .	<i>per memoria</i>
59	Scavi ed altri lavori straordinari di interesse archeologico; assegni e spese per missioni e trasferte al personale addettovi . . . . .	500,000 »
60	Opere idrauliche . . . . .	800,000 »
61	Indennità di caroviveri al personale di ruolo e provvisorio (decreti luogotenenziali 19 dicembre 1918, n. 2044, e 15 giugno 1919, numero 1130; Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1833, e 3 giugno 1920, n. 737) (Spesa fissa). . . . .	2,900,000 »
62	Costruzione di nuove linee telefoniche e telegrafiche . . . . .	<i>per memoria</i>
63	Spese per la ricostituzione di dotazioni di automezzi per i servizi civili . . . . .	200,000 »
		5,280,000 »

*Spese militari.*

64	Indennità temporanea mensile di caroviveri a favore di ufficiali, sottufficiali e personali civili dell'amministrazione militare in servizio in Colonia (decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130 e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737) (Spesa fissa) . . . . .	2,200,000 »
65	Indennità caroviveri ai militari indigeni dei reparti regolari ed agli indigeni delle bande fisse e mobili. . . . .	2,800,000 »
66	Spese per bande armate irregolari . . . . .	1,600,750 »
67	Spese per costruzioni varie d'uso-militare per la difesa delle colonie e per espropriazioni di immobili, per risarcimento di danni . . .	5,000,000 »
68	Spese per assegni agli ufficiali, impiegati, operai, truppa italiana e indigena in soprannumero, comprese le spese per viveri, vestiario, casermaggio, combustibile e foraggio . . . . .	20,903,500 »
		32,504,250 »

*Spese per la Regia aeronautica coloniale.*

69	Spese per la costruzione e manutenzione del materiale da volo di riserva, per l'impianto e costruzione di aeroporti, campi di atterraggio, ricoveri di materiali, alloggi militari, ecc. . . . .	1,500,000 »
----	--	-------------

*Costruzione di strade ferrate.*

*Spese per la costruzione di strade ferrate alle quali si provvedè coi fondi di cui al decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, modificato col Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964.*

70	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie; acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione (Spesa ripartita) . . . . .	5,000,000 »
----	--	-------------

## CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

71	Acquisto di materiali e forniture diverse per i magazzini di scorta . . . . .	per memoria
----	---	-------------

## CATEGORIA III. — CONTABILITÀ SPECIALI.

72	Spese per conto di terzi (articolo 68 ordinamento amministrativo contabile per le colonie (Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271) . . .	<i>per memoria</i>
73	Fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 155 ordinamento sopracitato). . . . .	<i>per memoria,</i>

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I

## SPESA ORDINARIA.

## CATEGORIA I. — Spese effettive.

## Spese per il Governo ed i servizi civili:

Spese comuni ai vari servizi . . . . .	20,170,000 »
Spese per i singoli servizi . . . . .	22,170,000 »
Restituzioni diverse. . . . .	100,000 »
Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche . . . . .	700,000 »
	43,140,000 »
Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali. . . . .	} 129,950,000 »
Spese per i distaccamenti coloniali della Regia aeronautica. . . . .	
Totale spese effettive ordinarie . . . . .	173,090,000 »

## TITOLO II

## SPESA STRAORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese per il Governo ed i servizi civili . . . . .	5,280,000 »
Spese militari . . . . .	34,004,250 »
Spese per la Regia aeronautica coloniale . . . . .	5,000,000 »
Costruzione di strade ferrate . . . . .	
Totale spese effettive straordinarie . . . . .	44,284,250 »

*CATEGORIA II. — Movimento di capitali . . . . .*

»

*CATEGORIA III. — Contabilità speciali . . . . .*

»

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .	217,374,250 »
--	---------------

## RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .	217,374,250 »
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . . . .	»
Categoria III. — Contabilità speciali . . . . .	»
Totale generale . . . . .	217,374,250 »


APPENDICE AL BILANCIO DELLA TRIPOLITANIA

---

BILANCIO

DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLA TRIPOLITANIA

per l'esercizio finanziario 1927-28





Stato di previsione dell'Entrata per le Ferrovie della Tripolitania  
per l'esercizio finanziario 1927-28.

**ENTRATA**

**TITOLO I**

**PARTE ORDINARIA**

1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori . . . . .	970,000	
	B) Bagagli . . . . .	70,000	
	C) Merci . . . . .	2,150,000	3,190,000 »
2	Introiti indiretti dell'esercizio . . . . .		125,000 »
3	Introiti per rimborsi di spese:		
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio . . . . .	100,000	
	B) Ricuperi in conto indennizzi . . . . .	5,000	
	C) Ricuperi diversi . . . . .	60,000	165,000 »
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente capitolo di spesa:		
	A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori . . . . .	<i>per memoria</i>	
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento . . . . .	<i>per memoria</i>	
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile . . . . .	<i>per memoria</i>	
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse . . . . .	10,000	10,000 »
5	Contributo a carico del bilancio generale della Tripolitania nelle spese ordinarie d'esercizio . . . . .		500,000 »
	Totale della parte ordinaria . . . . .		3,990,000 »

## TITOLO II

## PARTE STRAORDINARIA

6	Fondo di dotazione ai sensi dell'articolo 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194 . . . . .	200,000 »
7	Contributo a carico del bilancio della Colonia nelle spese di carattere patrimoniale . . . . .	<i>per memoria</i>
8	Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:	
	A) Rimborsi e concorsi di terzi . . . . .	<i>per memoria</i>
	B) Ricavo dalla vendita di beni immobili . . . . .	<i>per memoria</i>
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti al patrimonio ferroviario . . . . .	<i>per memoria</i>
	D) Diversi . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria . . . . .	200,000 »

## TITOLO III. — GESTIONE DEL MAGAZZINO.

9	Fondi prelevati dal bilancio coloniale per aumento della dotazione di magazzino (art. 34 delle norme approvate col Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194) . . . . .	<i>per memoria</i>
10	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali del magazzino . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale della gestione del magazzino . . . . .	»
	Totale generale della entrata . . . . .	4,190,000 »

Stato di previsione della Spesa per le Ferrovie della Tripolitania  
per l'esercizio finanziario 1927-28.

**S P E S A**

**TITOLO I**

**PARTE ORDINARIA**

§ 1. — *Spese ordinarie di esercizio.*

1	Spese dell'ufficio di dirigenza:			
	A) Personale . . . . .		309,000	
	B) Diverse . . . . .		50,000	
			359,000	»
2	Spese del servizio movimento:			
	A) Personale:			
	1. Stazioni . . . . .	278,000		
	2. Convogli (scorta treni) . . . . .	180,000		
			458,000	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie . . . . .		2,000	
	C) Diverse . . . . .		18,000	
			478,000	»
3	Spese del servizio trazione e veicoli:			
	A) Personale (locomozione) . . . . .		350,000	
	B) Combustibile . . . . .		610,000	
	C) Materie per pulizia ed untura . . . . .		95,000	
	D) Fornitura e pompatura d'acqua . . . . .		35,000	
	E) Diverse . . . . .		10,000	
			1,100,000	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .		1,100,000	837,000 »

		<i>Riporto</i> . . . . .	1,100,000	837,000 »
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale . . . . .		470,000	
	2. Materie, materiali e diverse . . . . .		320,000	
			<u>790,000</u>	1,890,000 »
4	Spese del servizio lavori:			
	A) Personale . . . . .		568,000	
	B) Diverse . . . . .		60,000	
			<u>628,000</u>	628,000 »
5	Spese generali di esercizio:			
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali . . . . .		11,000	
	B) Contributo dell'Amministrazione per fondo di previdenza del personale di ruolo (art. 60 Regolamento Personale) . . . . .		114,000	
	C) Diverse . . . . .		175,000	
			<u>300,000</u>	300,000 »
		Totale § 1 . . . . .		3,655,000 »
	§ 2. — <i>Spese complementari.</i>			
6	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . . .			5,000 »
7	Rinnovamento della parte metallica d'armamento . . . . .			47,000 »
8	Rinnovamento delle traverse . . . . .			173,000 »
9	Rinnovamento del materiale rotabile . . . . .			110,000 »
		Totale § 2 . . . . .		335,000 »
	§ 3. — <i>Spese accessorie.</i>			
10	Versamento al bilancio della Tripolitania dell'avanzo della gestione . . . . .			<i>per memoria</i>
		Totale della parte ordinaria (§ 1° e 2°) . . . . .		3,990,000 »

## TITOLO II

## PARTE STRAORDINARIA

11	Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi dell'art. 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194 . . .	200,000 »
12	Acquisto di materiale rotabile . . . . .	<i>per memoria</i>
13	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili . . . . .	<i>per memoria</i>
14	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione . . . . .	<i>per memoria</i>
Totale della parte straordinaria . . .		200,000 »

## TITOLO III

## GESTIONE DEL MAGAZZINO

15	Acquisto di materiali e forniture diverse pel magazzino . . . . .	<i>per memoria</i>
16	Fondi da reintegrare al bilancio coloniale per diminuzione della dotazione di magazzino . . . . .	<i>per memoria</i>
Totale della gestione del magazzino . . .		»
Totale generale della spesa . . .		4,190,000 »



# BILANCIO DELLA CIRENAICA

per l'esercizio finanziario 1927-28





## TABELLA C.

Stato di previsione dell'Entrata della Cirenaica  
per l'esercizio finanziario 1927-28.

## TITOLO I

## ENTRATE ORDINARIE

## CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

*Entrate proprie della Colonia.*

1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari . . . . .	8,500,000 »
2	Proventi dei monopoli . . . . .	10,300,000 »
3	Tasse sugli affari. . . . .	3,000,000 »
4	Proventi postali, telegrafici e telefonici . . . . .	3,200,000 »
5	Ricchezza mobile sugli assegni del personale civile e militare ed altri tributi diretti . . . . .	8,000,000 »
6	Contributo dei centesimi di guerra (decreto luogotenenziale 14 dicembre 1915, n. 1845, 29 giugno 1916, n. 861, e 23 marzo 1919, n. 477) . . . . .	<i>per memoria</i>
7	Entrate diverse . . . . .	1,400,000 »
8	Aggio sull'oro . . . . .	12,000,000 »
9	Rimborsi e concorsi diversi, dipendenti da spese iscritte in bilancio.	<i>per memoria</i>
10	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa . . . . .	<i>per memoria</i>
		46,400,000 »

## TITOLO II

## ENTRATE STRAORDINARIE

## CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

*Contributi dello Stato.*

11	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio . . . . .	155,770,250 »
----	--	---------------

*Entrate diverse.*

12	Rimborso di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa . . . . .	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

*Costruzione di strade ferrate.*

13	Assegnazione straordinaria, proveniente dall'anticipazione allo Stato da parte della Cassa depositi e prestiti, per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808) . . . . .	5,000,000 »
----	--	-------------

## CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

14	Somme ricavate dalla vendita di beni del demanio patrimoniale . . . . .	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

15	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego dei materiali dei magazzini di scorta . . . . .	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

## CATEGORIA III. — CONTABILITÀ SPECIALI.

16	Aziende carcerarie (colonie agricole) . . . . .	120,000 »
17	Stabilimenti sanitari (ospedali) . . . . .	1,500,000 »
18	Autoparco civile . . . . .	1,000,000 »
19	Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto di terzi . . . . .	<i>per memoria</i>
20	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati . . . . .	<i>per memoria.</i>
		2,620,000 »

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## ENTRATE ORDINARIE.

## CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Entrate proprie della Colonia . . . . .	46,400,000 »
---	--------------

## TITOLO II.

## ENTRATE STRAORDINARIE.

## CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Contributi dello Stato . . . . .	155,770,250 »
Costruzione di strade ferrate . . . . .	5,000,000 »
Entrate diverse . . . . .	<i>per memoria</i>
Totale entrate straordinarie effettive . . . . .	160,770,250 »

<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali</i> . . . . .	»
<i>CATEGORIA III. — Contabilità speciali</i> . . . . .	2,620,000 - »
Totale entrate reali . . . . .	209,790,250 »

### RIASSUNTO PER CATEGORIE

#### *CATEGORIA I. — Entrate effettive.*

Titolo I. — Entrate ordinarie . . . . .	46,400,000 »
Titolo II. — Entrate straordinarie . . . . .	160,770,250 »
Totale entrate effettive . . . . .	207,170,250 »

<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali</i> . . . . .	»
<i>CATEGORIA III. — Contabilità speciali</i> . . . . .	2,620,000 »
Totale entrate reali . . . . .	209,790,250 »

Stato di previsione della Spesa della Cirenaica  
per l'esercizio finanziario 1927-28.

TITOLO I

SPESE ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.

*Spese comuni ai vari servizi.*

1	Personale di ruolo - Stipendi e indennità fisse . . . . .	6,000,000 »
2	Personale provvisorio e funzionari indigeni - Assegni ed indennità fisse	7,700,000 »
3	Indennità di equipaggiamento - Indennità e spese di viaggio per tra- sferimenti, missioni e congedi . . . . .	800,000 »
4	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già apparte- nenti all'Amministrazione coloniale ed alle loro famiglie . . . . .	60,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento . . . . .	120,000 »
6	Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, illumi- nazione e varie di ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali e spese telegrafiche. . . . .	700,000 »
7	Acquisto di libri ed opere diverse; spese per le pubblicazioni ufficiali e per altre nell'interesse della colonia . . . . .	70,000 »
8	Spese per il Parlamento locale, pel Consiglio di Governo e per Com- missioni e Delegazioni speciali . . . . .	300,000 »
9	Assegni a capi notabili e a pensionati ed ex-impiegati turchi . . . . .	1,600,000 »
10	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate .	25,000 »
11	Spese segrete . . . . .	85,000 »
12	Spese per il servizio permanente di polizia confinaria . . . . .	200,000 »
13	Spese di beneficenza ed assistenza; sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad Istituti locali e spese varie . . . . .	300,000 »
	<i>Da riportare</i> . . . . .	17,960,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	17,960,000 »
14	Spese di liti . . . . .	3,000 »
15	Spese casuali . . . . .	33,000 »
16	Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 76 dell'ordinamento amministrativo contabile della Tripolitania e della Cirenaica (decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363) . . . . .	<i>per memoria</i>
		<hr/> 17,996,000 » <hr/>
	<i>Spese per i singoli servizi.</i>	
17	Uffici di Governo - Spese d'ogni genere pel funzionamento degli Uffici . . . . .	1,100,000 »
18	Servizi dei monopoli (Spesa d'ordine) . . . . .	3,200,000 »
19	Servizio della Regia guardia di finanza - Stipendi, soldo, soprassoldo e indennità agli ufficiali e al personale di truppa - Casermaggio armi, munizioni ed altre spese pel funzionamento del servizio . . . . .	1,100,000 »
20	Servizi tasse, dogane e delegazione tesoro . . . . .	60,000 »
21	Scuola d'arte e mestieri . . . . .	200,000 »
22	Servizio economico - Servizio agrario forestale e zootecnico - Spese per la valorizzazione economica - Concorsi - Studi ed esperimenti relativi - Spese per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione . . . . .	3,000,000 »
23	Servizi marittimi e portuali - Spese pel funzionamento del servizio e contributo al Ministero della marina per le spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1914, n. 768) . . . . .	350,000 »
24	Servizi giudiziari e di notariato . . . . .	125,000 »
25	Servizi fondiari . . . . .	100,000 »
26	Servizi di pubblica sicurezza . . . . .	165,000 »
27	Servizio dei carabinieri Reali. Casermaggio e piccola manutenzione dei locali . . . . .	200,000 »
28	Servizi carcerari . . . . .	1,000,000 »
29	Servizi sanitari . . . . .	1,000,000 »
30	Servizi archeologici . . . . .	150,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 11,750,000 » <hr/>

		<i>Riporto</i> . . . . .	11,750,000 »
31	Servizi scolastici . . . . .		258,000 »
32	Servizi postali ed elettrici . . . . .		600,000 »
33	Servizio delle opere pubbliche - Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio dei pozzi . . . . .		2,100,000 »
34	Spese per la Corte territoriale della M. V. S. N. . . . .		50,000 »
			<hr/> 14,758,000 » <hr/>
		<i>Restituzioni diverse</i>	
35	Restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria ed acquisite all'entrata del bilancio della Colonia (Spesa d'ordine) . . . . .		40,000 »
		<i>Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.</i>	
36	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate . . . . .		1,000,000 »
37	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche . . . . .		<i>per memoria</i>
			<hr/> 1,000,000 » <hr/>
		<b>Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.</b>	
38	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena compresi gli appartenenti alla M. V. S. N.		40,277,000 »
39	Spese generali (pubblicazioni, stampati e documenti di viaggio, spese d'ufficio, riservate, per gratificazioni, per lavori straordinari, per somme anticipate e non recuperabili e per spese di propaganda per arruolamento di volontari italiani) . . . . .		1,000,000 »
40	Servizio di commissariato: pane e viveri - Casermaggio e combustibile, vestiario, foraggio . . . . .		36,603,250 »
41	Servizio sanitario (spese per ricoverati negli stabilimenti di cura) . . . . .		700,000 »
42	Rimonta e spese per quadrupedi . . . . .		700,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 79,280,250 » <hr/>

	<i>Riporto</i> . . . . .	79,280,250 »
43	Servizio del Genio (manutenzione, riparazione e rinnovamento del materiale) . . . . .	2,000,000 »
44	Servizio di artiglieria - Laboratori, carreggio e materiali vari. . . . .	1,500,000 »
45	Servizio automobilistico - Materiale automobilistico, lubrificanti e carburanti . . . . .	9,000,000 »
46	Trasporti militari: spese di ogni genere inerenti agli imbarchi, sbarchi e trasporti per mare e per ferrovia . . . . .	1,000,000 »
47	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia, per il servizio semaforico e per il deposito di rifornimento di Tobruk . . . . .	736,000 »
48	Sussidi al personale civile dell'Amministrazione militare . . . . .	5,000 »
49	Premi di operosità e di rendimento al personale civile dell'Amministrazione militare . . . . .	25,000 »
	<i>Spese per distaccamenti coloniali della Regia aeronautica.</i>	
50	Assegni agli ufficiali e sottufficiali; agli operai borghesi, alla truppa italiana e indigena . . . . .	2,500,000 »
51	Pane e viveri in contanti - Vestiario - Spese generali di uso speciale . . . . .	500,000 »
52	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile ed immobile di aviazione - Alloggiamenti ed affitti - Laboratori, carreggio, lubrificanti, carburanti, ecc. . . . .	4,000,000 »
		100,546,250 »

## TITOLO II

### SPESA STRAORDINARIA

#### CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

##### Spese per il Governo ed i servizi civili.

53	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzato dall'articolo 13 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915,
----	---



	n. 990, dall'articolo 6 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dall'art. 4 del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 84 . . .	<i>per memoria</i>
54	Bande irregolari indigene - Spese per il servizio di polizia e di sicurezza nei territori delle tribù . . . . .	9,000,000 »
55	Spese eccezionali di carattere politico . . . . .	800,000 »
56	Spese straordinarie di rappresentanza . . . . .	80,000 »
57	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso le località ove non esistono municipi . . . . .	250,000 »
58	Indennità di caro-viveri al personale di ruolo e provvisorio (decreti luogotenenziali 19 dicembre 1918, n. 2044; 15 giugno 1919, n. 1130, e Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1833, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853 (Spesa fissa) . . . . .	2,150,000 »
59	Spese per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione. . . . .	2,000,000 »
60	Esplorazioni archeologiche - Spese per scavi, materiale scientifico ed artistico, acquisto di pubblicazioni . . . . .	100,000 »
61	Costruzione e sistemazione di linee telegrafiche, telefoniche e radio-telegrafiche - Spese per materiali . . . . .	250,000 »
62	Spese per acquisto di materiale automobilistico . . . . .	200,000 »
63	Spesa di ricostruzione economica della colonia. . . . .	6,500,000 »
		<hr/>
		21,330,000 »
		<hr/>
	<i>Spese militari.</i>	
64	Indennità di caro-viveri a favore di ufficiali e di sottufficiali e del personale civile dell'Amministrazione militare, ai sensi del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130, e del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, e del R. decreto 5 aprile 1923, n. 853 (Spesa fissa) :	1,400,000 »
65	Spese per consumo di materiali, per movimenti straordinari; spese per nuove dotazioni, per rifusione di materiali, quadrupedi e valori perduti per forza maggiore; spese per trasporti straordinari in colonia per reparti libici, eritrei e vari di colore . . . . .	3,000,000 »
66	Indennità di caroviveri ai militari indigeni dei reparti regolari (Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1389) . . . . .	2,000,000 »
		<hr/>
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	6,400,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	6,400,000 »
67	Spese per costruzioni varie d'uso militare per la difesa della Colonia per espropriazione d'immobili e per risarcimento di danni . . . . .	5,000,000 »
68	Spese per assegni agli ufficiali, impiegati, operai, truppa italiana e indigena in soprannumero, comprese le spese per viveri, vestiario, casermaggio, combustibili e foraggio . . . . .	32,100,000 »
	<i>Spese per la Regia aeronautica coloniale.</i>	
69	Spesa per la costituzione e manutenzione del materiale da volo di riserva, per l'impianto e costruzione di aeroporti, campi di atterraggio, ricoveri di materiale, alloggi militari, ecc. . . . .	3,000,000 »
		46,500,000 »
	<i>Costruzione di strade ferrate.</i>	
	<i>Spese alle quali si provvede con i fondi del mutuo dello Stato con la cassa depositi e prestiti di cui al decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, modificato dal Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964.</i>	
70	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie; acquisto del relativo materiale di trazione - Spesa ripartita - 8 <sup>a</sup> delle dieci rate.	5,000,000 »
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
71	Acquisto di materiali e forniture diverse nei magazzini di scorta.	<i>per memoria</i>
	CATEGORIA III. — CONTABILITÀ SPECIALI.	
72	Aziende carcerarie (colonie agricole) . . . . .	120,000 »
73	Stabilimenti sanitari (ospedali) . . . . .	1,500,000 »
74	Servizio automobilistico civile: . . . . .	1,000,000 »
75	Spese per conto di terzi . . . . .	<i>per memoria</i>
74	Fondi somministrati a funzionari delegati. . . . .	<i>per memoria</i>
		2,620,000 »

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese per il Governo ed i servizi civili:

Spese comuni ai vari servizi . . . . .	17,996,000 »
Spese per i singoli servizi . . . . .	14,758,000 »
Restituzioni diverse . . . . .	40,000 »
Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche . . . . .	1,000,000 »

33,794,000 »

Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali . . . . . 100,546,250 »

Fondo a disposizione per eventuali deficienze degli stanziamenti militari . . . . . *per memoria*

Totale delle spese effettive ordinarie . . . . . 134,340,250 »

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese per il Governo ed i servizi civili. . . . .	21,330,000 »
Spese militari . . . . .	46,500,000 »
Costruzione di strade ferrate . . . . .	5,000,000 »

Totale delle spese effettive straordinarie . . . . . 72,830,000 »

<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali</i> . . . . .	
<i>CATEGORIA III. — Contabilità speciali</i> . . . . .	2,620,000 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .	209,790,250 »

### RIASSUNTO PER CATEGORIE

---


Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria). . . . .	207,170,250 »
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria). . . . .	»
Categoria III. — Contabilità speciali . . . . .	2,620,000 »
Totale spese reali . . . . .	209,790,250 »

APPENDICE AL BILANCIO DELLA CIRENAICA

---

**BILANCIO**  
**DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLA CIRENAICA**

per l'esercizio finanziario 1927-28



Stato di previsione dell'Entrata per le Ferrovie della Cirenaica  
per l'esercizio finanziario 1927-28.

**ENTRATA**

**TITOLO I**

**PARTE ORDINARIA**

1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori . . . . .	600,000	
	B) Bagagli . . . . .	75,000	
	C) Merci . . . . .	2,100,000	
			2,775,000 »
2	Introiti indiretti dell'esercizio . . . . .		55,000 »
3	Introiti per rimborsi di spese:		
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio. . . . .	2,000	
	B) Ricuperi diversi. . . . .	48,000	
			50,000 »
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente articolo di spesa:		
	A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori. <i>per memoria</i>		
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento . . . . . <i>per memoria</i>		
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile. . . . . <i>per memoria</i>		
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse . . . . . <i>per memoria</i>		
			<i>per memoria</i>
5	Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese ordinarie d'esercizio . . . . .		1,000,000 »
	Totale parte ordinaria . . . . .		3,880,000 »

## TITOLO II

## PARTE STRAORDINARIA

6	Fondo di dotazione ai sensi dell'articolo 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194 . . . . .	100,000 »
7	Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese di carattere patrimoniale . . . . .	<i>per memoria</i>
8	Introiti straordinari da assegnarsi nelle spese di carattere patrimoniale:	
	A) Rimborsi e concorsi di terzi . . . . .	<i>per memoria</i>
	B) Ricavo della vendita di beni immobili . . . . .	<i>per memoria</i>
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti pertinenti al patrimonio ferroviario . . . . .	<i>per memoria</i>
	D) Diversi . . . . .	<i>per memoria</i>
		<hr/> <i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria . . . . .	100,000 »
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . . . .	<hr/> 3,980,000 » <hr/>

## TITOLO III.

## GESTIONE DEL MAGAZZINO

9	Fondi prelevati dal bilancio coloniale per aumento della dotazione di magazzino (articolo 34 - Norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194) . . . . .	<i>per memoria</i>
10	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali del magazzino . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale gestione del magazzino . . . . .	<hr/> » <hr/>
	Totale generale dell'entrata . . . . .	<hr/> 3,980,000 » <hr/>



Stato di previsione della Spesa per le Ferrovie della Cirenaica  
per l'esercizio finanziario 1927-28.

**S P E S A**

**TITOLO I**

**PARTE ORDINARIA**

§. 1 — *Spese ordinarie d'esercizio.*

1	Spese dell'Ufficio di dirigenza:			
	A) Personale . . . . .		220,000	
	B) Diverse. . . . .		10,000	
			<u>          </u>	230,000 »
2	Spese del servizio Movimento:			
	A) Personale:			
	1. Stazioni . . . . .	350,000 »		
	2. Convogli (scorta treni). . . . .	140,000 »		
		<u>          </u>	490,000	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie . . . . .		5,000	
	C) Diverse. . . . .		5,000	
			<u>          </u>	500,000 »
3	Spese del servizio Trazione e Veicoli:			
	A) Personale locomozione . . . . .		220,000	
	B) Combustibile . . . . .		1,200,000	
	C) Materie per pulizia ed untura . . . . .		77,000	
	D) Fornitura e pompatura d'acqua . . . . .		80,000	
	E) Diverse . . . . .		3,000	
	F) manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale . . . . .	330,000		
	2. Materie, materiali e diverse . . . . .	170,000		
		<u>          </u>	500,000	2,080,000 »
			<u>          </u>	
	Da riportarsi . . . . .			2,810,000 »

		<i>Riparto</i> . . . . .	2,810,000 »
4	Spese del Servizio Lavori:		
	A) Personale . . . . .	424,000	
	B) Diverse . . . . .	110,000	
		<hr/>	534,000 »
5	Spese generali di esercizio:		
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali . . . . .	15,000	
	B) Contributo dell'amministrazione per fondo di previdenza del personale di ruolo (art. 60 del Regolamento del Personale) . . . . .	50,000	
	C) Diverse . . . . .	35,000	
		<hr/>	100,000 »
		Totale del § 1 . . . . .	3,444,000 »
			<hr/>
	§ 2. — <i>Spese complementari.</i>		
6	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . . .		12,000 »
7	Rinnovamento della parte metallica d'armamento . . . . .		36,000 »
8	Rinnovamento delle traverse . . . . .		190,000 »
9	Rinnovamento del materiale rotabile . . . . .		198,000 »
		Totale del § 2 . . . . .	436,000 »
			<hr/>
	§ 3. — <i>Spese accessorie.</i>		
10	Versamento al bilancio della Cirenaica dell'avanzo della gestione . . . . .		<i>per memoria</i>
		Totale della parte ordinaria (§ 1 <sup>o</sup> , 2 <sup>o</sup> e 3 <sup>o</sup> ) . . . . .	3,880,000 »
			<hr/>

## TITOLO II

## PARTE STRAORDINARIA

11	Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi dell'articolo 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194	100,000 »
12	Acquisto di materiale rotabile . . . . .	<i>per memoria</i>
13	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili . . . . .	<i>per memoria</i>
14	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo II . . . . .	100,000 »
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . . . .	3,980,000 »

## TITOLO III

## GESTIONE DEL MAGAZZINO

15	Acquisto di materiale e forniture diverse pel magazzino . . . . .	<i>per memoria</i>
16	Fondo da reintegrare al bilancio coloniale per diminuzione della dotazione di magazzino . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale della gestione del magazzino . . . . .	»
	Totale generale delle spese . . . . .	3,980,000 »



# BILANCIO DELLA COLONIA ERITREA

per l'esercizio finanziario 1927-28



TABELLA D.

Stato di previsione dell'Entrata della Colonia Eritrea  
per l'esercizio finanziario 1927-28.

## TITOLO I

## ENTRATE ORDINARIE

## CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

*Entrate proprie della Colonia.*

1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari . . . . .	8,100,000 »
2	Tasse di consumo e privative . . . . .	333,200 »
3	Proventi postali, telegrafici e telefonici . . . . .	2,136,000 »
4	Tasse sugli affari e proventi notarili . . . . .	788,000 »
5	Proventi di beni demaniali . . . . .	996,000 »
6	Tassa sui fabbricati e tassa sui redditi mobiliari . . . . .	1,800,000 »
7	Tributi . . . . .	1,803,100 »
8	Proventi di stabilimenti sanitari . . . . .	880,000 »
9	Entrate diverse . . . . .	3,610,000 »
10	Proventi eventuali . . . . .	410,000 »
11	Concorsi nelle spese di mantenimento dell'Ospizio italiano alla Mecca e dell'Istituto di biologia marina . . . . .	45,000 »
12	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo . . . . .	<i>per memoria</i>
13	Ricchezza mobile e contributo centesimo di guerra (Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504) . . . . .	1,115,000 »
		22,016,300 »

## TITOLO II

## ENTRATE STRAORDINARIE

## CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

*Contributi dello Stato.*

14	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio . . . . .	17,439,250 »
----	--	--------------

*Assegnazioni dello Stato per determinate spese straordinarie.*

15	Assegnazione per provvedere a riparazioni ed all'ampliamento del porto di Massaua (Regio decreto 22 novembre 1925. n. 2193) - Seconda delle cinque rate (Spesa ripartita) . . . . .	3,000,000 »
----	---	-------------

## CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

*Movimento debiti e crediti.*

16	Riscossioni di somme costituenti debito della Colonia, ovvero a pareggio totale o parziale di crediti dell'Amministrazione stessa per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione (art. 80, regolamento amministrativo e contabile approvato con Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161) . . . . .	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

*Magazzino generale.*

17	Proventi delle vendite del magazzino generale della Colonia (art. 244, regolamento amministrativo e contabile) . . . . .	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

*Esercizio ferroviario.*

18	Ricupero di fondi somministrati per l'esercizio della ferrovia . . . . .	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------



RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Entrate proprie della Colonia . . . . .	22,016,300 »
<hr/>	
Totale del Titolo I. — Entrate ordinarie . . . . .	22,016,300 »

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Contributi dello Stato . . . . .	17,439,250 »
Assegnazioni dello Stato per determinate spese straordinarie. . . . .	3,000,000 »
<hr/>	
Totale della Categoria I. — Parte straordinaria . . . . .	20,439,250 »

CATEGORIA II. — Movimento di capitali.

Movimento debiti e crediti . . . . .	<i>per memoria</i>
Magazzino generale . . . . .	<i>per memoria</i>
Esercizio ferroviario . . . . .	<i>per memoria</i>
<hr/>	
Totale della Categoria II . . . . .	»

Totale del Titolo II. — Entrate straordinarie . . . . .	20,439,250 »
---	--------------

Totale generale dell'entrata . . . . .	42,455,550 »
--	--------------

**RIASSUNTO PER CATEGORIE***CATEGORIA I. — Entrate effettive.*

Titolo I - Parte ordinaria . . . . .	22,016,300 »
Titolo II - Parte straordinaria. . . . .	20,439,250 »
	<hr/>
Totale Categoria I . . . . .	42,455,550 »
	<hr/>
<i>CATEGORIA II - Movimento di capitali . . . . .</i>	»
	<hr/>
Totale generale dell'entrata . . . . .	42,455,550 »
	<hr/>

Stato di previsione della spesa della Colonia Eritrea  
per l'esercizio finanziario 1927-28.

**TITOLO I**

**SPESE ORDINARIE**

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese pel Governo e per i servizi civili - Spese comuni ai vari servizi.*

1	Personale di ruolo - Stipendi e indennità coloniale . . . . .	3,550,000 »
2	Personale avventizio - Assegni . . . . .	2,300,000 »
3	Indennità varie e rimborso di spese di viaggio (personale di ruolo ed avventizi) . . . . .	980,000 »
4	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale in servizio nella Colonia . . . . .	80,000 »
5	Sussidi ad impiegati in servizio o già appartenenti alla Colonia ed alle loro famiglie . . . . .	25,000 »
6	Servizio Economato e Cassa . . . . .	610,000 »
7	Assegni a capi e notabili indigeni . . . . .	508,000 »
8	Assegni e spese varie per le bande assoldate . . . . .	1,950,000 »
9	Spese varie di carattere politico . . . . .	665,000 »
10	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate .	25,000 »
11	Spese segrete . . . . .	85,000 »
12	Spese casuali . . . . .	150,000 »
		<b>10,928,000 »</b>
	<i>Spese per i singoli servizi.</i>	
13	Spese per la giustizia . . . . .	44,000 »
14	Servizi di carattere municipale . . . . .	1,240,705.06
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	<b>1,284,705.06</b>

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 APRILE 1927

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,284,705.06
15	Servizio sanitario generale . . . . .	1,432,400 »
16	Corpo di polizia e spese varie per il servizio di pubblica sicurezza .	949,600 »
17	Reclusorio e carceri giudiziarie . . . . .	285,000 »
18	Agenzie commerciali in Etiopia . . . . .	850,000 »
19	Istituto siero-vaccinogeno . . . . .	720,000 »
20	Istituto di biologia marina . . . . .	70,000 »
21	Servizio di dogana, porto e fari e sanità marittima . . . . .	478,000 »
22	Servizi postali, telegrafici e telefonici . . . . .	1,000,000 »
23	Stazioni radiotelegrafiche - Contributo al Ministero della marina . .	500,000 »
24	Servizio del Genio civile; manutenzione ordinaria della rete stradale, dei fabbricati; gestione acquedotti, officine elettriche ed altre spese varie . . . . .	1,285,000 »
25	Demanio, colonizzazione, agricoltura, zootecnica, miniere e commercio	360,000 »
26	Somma da erogarsi per acquisto di macchine agricole, per premi ai migliori coltivatori di caffè e per l'attuazione di un programma di utilizzazione idraulica e per altri provvedimenti a vantaggio della economia agraria della Colonia (art. 2, lettere <i>b, c e d</i> della legge 1° aprile 1915, n. 448, modificata col Regio decreto 7 ot- tobre 1923, n. 2601) . . . . .	300,000 »
27	Magazzino generale (personale di servizio, trasporti interni, facchi- naggio, ecc.) . . . . .	123,000 »
		9,637,705.06
	<i>Restituzioni diversè.</i>	
28	Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'en- trata . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Esercizio ferrovie.</i>	
29	Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie . . . . .	<i>per memoria</i>

*Spese militari.*

30	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi ed alla truppa italiana ed indigena del Regio Corpo di truppe coloniali e ritenuta ordinaria per le pensioni . . . . .	11,860,000 »
31	Viveri - Vestiario - Spese generali . . . . .	1,470,000 »
32	Foraggio e spese diverse per quadrupedi - Rimonta . . . . .	1,107,250 »
33	Occorrenze varie per il Regio corpo di truppe coloniali . . . . .	1,058,000 »
34	Mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia (rimborso al Ministero della marina) . . . . .	390,000 »
		15,885,250 »

## TITOLO II

## SPESA STRAORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese civili.*

35	Indennità temporanea mensile al personale addetto ai servizi civili ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737 (art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 379 e successive modificazioni) . . . . .	550,000 »
36	Spese per lavori di riparazione ed ampliamento del porto di Massaua (Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2193) Spesa ripartita - Seconda rata. . . . .	3,000,000 »
37	Contributo al Ministero della marina per l'impianto, a Massaua, di una stazione R. T. ad onda corta . . . . .	100,000 »
38	Lavori pubblici vari . . . . .	<i>per memoria</i>
39	Servizio del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (legge 1° aprile 1915, n. 448) Interessi . . . . .	21,838.61
40	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (Interessi) . . . . .	82,794.12
<i>Da riportarsi . . . . .</i>		3,754,632.73

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 APRILE 1927

	<i>Riporto</i> . . .	3,754,632.73
41	Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie di cui l'articolo 2 della legge 22 giugno 1913, n. 765 (interessi 2° semestre della 13 <sup>a</sup> annualità e 1° semestre della 14 <sup>a</sup> annualità su 2 milioni, 2° semestre della 12 <sup>a</sup> annualità e 1° semestre della 13 <sup>a</sup> annualità su un milione e 2° semestre 10 <sup>a</sup> annualità e 1° semestre 11 <sup>a</sup> annualità su lire 250,000) 2° semestre della 5 <sup>a</sup> annualità e 1° semestre della 6 <sup>a</sup> annualità su lire 450,000. . . . .	120,353.07
42	Servizio del prestito di 35 milioni per la costruzione della ferrovia Asmara Cheren (due quinti del 2° semestre della 3 <sup>a</sup> annualità e 1° semestre della 4 <sup>a</sup> annualità - Interessi) . . . . .	540,377.39
43	Servizio del prestito per opere idrauliche nel fiume Gasc di cui al Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155 - Interessi della seconda annualità . . . . .	130,151.23
		4,545,514.42
	<i>Spese militari.</i>	
44	Indennità temporanea mensile al personale addetto a servizi militari . . . . .	240,000 »
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	<i>Estinzione di debiti.</i>	
45	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 per la ferrovia fino ad Asmara - Ammortamento . . . . .	891,893.88
46	Servizio del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (legge 1° aprile 1915, n. 448) 7 <sup>a</sup> annualità - Ammortamento . . . . .	10,307.78
47	Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie (articolo 2 della legge 22 giugno 1913, n. 765) - ammortamento - 2° semestre, 13 <sup>a</sup> annualità e 1° semestre 14 <sup>a</sup> annualità su 2 milioni - 2° semestre 12 <sup>a</sup> annualità e 1° semestre 13 <sup>a</sup> annualità su 1 milione e 2° semestre 10 <sup>a</sup> annualità e 1° semestre 11 <sup>a</sup> annualità su lire 250,000 - 2° semestre, 5 <sup>a</sup> annualità, e 1° semestre, 6 <sup>a</sup> annualità, su lire 450,000) . . . . .	77,883 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	980,084.66

	<i>Riporto</i> . . .	980,084.66
48	Servizio del prestito per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren (4 <sup>a</sup> annualità su lire 35,000,000, costo della linea) articolo 3 del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119) . . . . .	209,705.09
49	Servizio del prestito per opere idrauliche del fiume Gasc (2 <sup>a</sup> annualità su lire 3,000,000) Regio decreto 23 ottobre 1915, n. 2155 . . . . .	29,290.77
	<i>Movimento debiti e crediti.</i>	
50	Pagamento di somme costituenti crediti della Colonia ovvero a pagamento totale o parziale di debiti della amministrazione stessa per causali non dipendenti dal normale funzionamento della Amministrazione (articolo 80, regolamento amministrativo e contabile) . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Magazzino generale.</i>	
51	Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) per rifornimenti del magazzino generale (articolo 243, regolamento amministrativo e contabile). . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Esercizio ferroviario.</i>	
52	Somministrazione di fondi per l'esercizio della ferrovia . . . . .	<i>per memoria</i>
		1,219,080.52

## RIASSUNTO PER TITOLI

### TITOLO I

#### SPESE ORDINARIE

#### *CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese pel Governo e per i servizi civili:

Spese comuni ai vari servizi . . . . .	10,928,000 »
Spese per singoli servizi . . . . .	9,637,705.06
Spese militari . . . . .	15,885,250 »

Totale spese ordinarie . . .	36,450,955.06
------------------------------	---------------

## TITOLO II

## SPESE STRAORDINARIE.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese civili . . . . .	4,545,514.42
Spese militari . . . . .	240,000 »
<hr/>	
Totale Categoria I - Parte straordinaria . . .	4,785,514.42
<hr/>	
<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali - Estinzione di debiti . . .</i>	1,219,080.52
<hr/>	
Totale spese straordinarie . . .	6,004,594.94
<hr/>	
Totale generale della spesa . . .	42,455,550 »
<hr/>	

## RIASSUNTO PER CATEGORIE

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Titolo I. — Parte ordinaria . . . . .	36,450,955.06
Titolo II. — Parte straordinaria . . . . .	4,785,514.42
<hr/>	
Totale Categoria I . . .	41,236,469.48
<hr/>	
<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali . . . . .</i>	1,219,080.52
<hr/>	
Totale generale della spesa . . .	42,455,550 »
<hr/>	



APPENDICE AL BILANCIO DELLA COLONIA ERITREA

---

**BILANCIO**  
**DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE ERITREE**

per l'esercizio finanziario 1927-28



Stato di previsione dell'Entrata per le Ferrovie Eritree  
per l'esercizio finanziario 1927-28.

**ENTRATA**

**TITOLO I**

**PARTE ORDINARIA**

1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori a tariffa intiera. . . . .	845,000	
	B) Viaggiatori a tariffa ridotta. . . . .	225,000	
	C) Bagagli . . . . .	110,000	
	D) Merci. . . . .	4,300,000	
			5,480,000 »
2	Introiti indiretti dell'esercizio . . . . .		7,000 »
3	Introito per rimborso di spese:		
	A) Versamento a magazzino in conto esercizio. . . . .	13,000	
	B) Ricuperi diversi . . . . .	<i>per memoria</i>	13,000 »
4	Introiti a reintegro del corrispondente articolo di spesa. . . . .		<i>per memoria</i>
5	Contributo del bilancio della colonia nelle spese ordinarie d'esercizio		<i>per memoria</i>
	Totale della parte ordinaria . . . . .		5,500,000 »

## TITOLO II

## PARTE STRAORDINARIA

6.	Prelevamento dal fondo di riserva per riparare danni di forza maggiore e per il rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile	590,000 »
7.	Somministrazione di fondi dal bilancio generale della Colonia. . . .	<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria . . .	590,000 »
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . .	6,090,000 »

Stato di previsione della spesa per le Ferrovie Eritree  
per l'esercizio finanziario 1927-28.

**S P E S E**

**TITOLO I**

**PARTE ORDINARIA**

§ 1°. — *Spese ordinarie d'esercizio.*

1	Direzione:			
	A) Personale . . . . .	140,000		
	B) Diverse . . . . .	10,000		
				150,000 »
2	Servizio movimento:			
	A) Personale:			
	1. Stazioni . . . . .	350,000		
	2. Convogli (scorta treni) . . . . .	125,000		
			475,000	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie. . . . .	10,000		
	C) Diverse . . . . .	15,000		
			15,000	500,000 »
3	Servizio trazione e veicoli:			
	A) Personale (locomozione) . . . . .	410,000		
	B) Combustibile . . . . .	1,465,000		
	C) Lubrificanti e materie per pulizie . . . . .	290,000		
	D) Acqua . . . . .	40,000		
	E) Diverse . . . . .	15,000		
			15,000	
			2,220,000	650,000 »
				<i>Da riportarsi</i> . . . . .

		<i>Riporto</i> . . . . .	2,220,000	650,000 »
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale . . . . .		390,000	
	2. Materiale . . . . .		495,000	
			885,000	3,105,000 »
4	Mantenimento e lavori:			
	A) Personale . . . . .		650,000	
	B) Diverse . . . . .		82,000	
			732,000	732,000 »
5	Spese generali d'esercizio:			
	A) Affitto, adattamento e riparazioni locali. . . . .		27,000	
	B) Viaggi al personale, gratificazioni e sussidi . . . . .		45,000	
	C) Indennità di licenziamento al personale. . . . .		48,000	
	D) Spese varie ed impreviste. . . . .		40,000	
	E) Rimborsi di somme per erronee tassazioni di trasporti (Spesa d'ordine) . . . . .		<i>per memoria</i>	
			160,000	160,000 »
		Totale del § 1 . . . . .		4,647,000 »
	§ 2. — <i>Spese complementari.</i>			
6	Versamenti al fondo di riserva per lavori intesi a riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . . .			50,000 »
7	Versamenti al fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile. . . . .			548,000 »
		Totale del § 2 . . . . .		598,000 »

§ 3. — Spese accessorie.		
8	Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione . . .	255,000 »
	Totale del § 3 . . .	255,000 »
	Totale della parte ordinaria . . .	5,500,000 »
 <b>TITOLO II</b>  <b>PARTE STRAORDINARIA</b>  		
9	Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento	217,138.14
10	Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile . .	330,000 »
11	Restituzione al bilancio generale della Colonia di fondi somministrati pel normale funzionamento del servizio . . . . .	<i>per memoria</i>
12	Servizio del prestito di lire 2,000,000 per la sistemazione della ferro- via Massaua-Asmara e rimborso allo Stato dei due quinti della quarta annualità . . . . .	42,861.86
	Totale della parte straordinaria . . .	590,000 »
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	6,090,000 »





# BILANCIO DELLA SOMALIA

per l'esercizio finanziario 1927-28



## TABELLA E.

Stato di previsione dell'Entrata della Somalia  
per l'esercizio finanziario 1927-28.

## TITOLO I.

## ENTRATE ORDINARIE.

## CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

*Entrate proprie della Colonia.*

1	Proventi doganali . . . . .	11,500,000 »
2	Proventi postali e radiotelegrafici. . . . .	1,000,000 »
3	Tasse sugli affari. . . . .	1,000,000 »
4	Tasse sui fabbricati e sui redditi mobiliari e sulle capanne . . . . .	800,000 »
5	Tasse locali di mercato e diritti fissi . . . . .	1,870,000 »
6	Proventi di gestioni speciali. . . . .	1,780,000 »
7	Proventi di beni demaniali . . . . .	1,000,000 »
8	Proventi eventuali . . . . .	290,000 »
9	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa. . . . .	<i>per memoria</i>
10	Ricchezza mobile sugli assegni del personale civile e militare . . . . .	2,000,000 »
		21,240,000 »

## TITOLO II.

## ENTRATE STRAORDINARIE.

## CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

*Contributi dello Stato.*

11	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio . . . . .	55,515,250 »
----	--	--------------

*Assegnazioni per spese straordinarie.*

12	Assegnazione straordinaria dello Stato per opere pubbliche, forniture, provviste e per tutte le altre spese di cui al decreto Reale 7 gennaio 1923, n. 137, modificato col decreto Reale 7 ottobre 1923, n. 2600 (Sesta ed ultima quota. - Vedasi articolo n. 44 della spesa).	2,750,000 »
----	--	-------------

13	Assegnazione straordinaria per il riscatto di opere di pubblica utilità eseguite da Società private (Regio decreto 21 febbraio 1926, n. 439 - 3 <sup>a</sup> ed ultima annualità) . . . . .	1,000,000 »
----	---	-------------

14	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa . . . . .	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

3,750,000 »
-------------

## CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

*Movimento debiti e crediti.*

15	Riscossione di somme relative ad accensione di debiti ovvero ad estinzione totale o parziale dei crediti dell'amministrazione coloniale per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'amministrazione stessa . . . . .	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

16	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati . . . . .	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

*Magazzini dell'Amministrazione coloniale.*

17. Riscossione di somme per la cessione a pagamento dei materiali, generi ed oggetti dei magazzini dell'Amministrazione coloniale . . . *per memoria*

**RIASSUNTO PER TITOLI****TITOLO I.****ENTRATE ORDINARIE.***CATEGORIA I. — Entrate effettive.*

Entrate proprie della Colonia . . . . .	21,240,000 »
Totale delle entrate ordinarie effettive . . . . .	21,240,000 »

**TITOLO II.****ENTRATE STRAORDINARIE***CATEGORIA I. — Entrate effettive.*

Contributi dello Stato . . . . .	55,515,250 »
Assegnazioni per spese straordinarie. . . . .	3,750,000 »
Totale delle entrate straordinarie effettive . . . . .	59,265,250 »
Totale generale delle entrate . . . . .	80,505,250 »

**RIASSUNTO PER CATEGORIE***CATEGORIA I. — Entrate effettive.*

Entrate ordinarie . . . . .	21,240,000 »
Entrate straordinarie . . . . .	59,265,250 »
<hr/>	
Totale delle entrate effettive . . . . .	80,505,250 »
<hr/>	

Stato di previsione della spesa della Somalia  
per l'esercizio finanziario 1927-28.

TITOLO I

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per il Governo e pei servizi civili.

*Spese comuni ai vari servizi.*

1	Personale di ruolo. Stipendi e indennità coloniale . . . . .	3,750,000 »
2	Personale straordinario metropolitano. Assegni . . . . .	4,000,000 »
3	Personale indigeno. Assegni . . . . .	4,000,000 »
4	Indennità varie e rimborso di spese di viaggi (personale di ruolo ed avventizio, escluso il Corpo Zaptié) . . . . .	1,900,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nella Colonia . . . . .	85,000 »
6	Sussidi ad impiegati ed agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale e alle loro famiglie . . . . .	20,000 »
7	Assegni ai sultani di Obbia e dei Migiurtini - Indennità al Sultano di Zanzibar ed ai pensionati sudanesi residenti a Jonte (articoli 4 e 10 della convenzione di Londra 15 luglio 1924 per la cessione all'Italia dell'Oltre Giuba) . . . . .	1,030,000 »
8	Spese varie di carattere politico . . . . .	2,050,000 »
9	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate . . . . .	25,000 »
10	Spese segrete . . . . .	175,000 »
11	Bande armate ed altre spese per la polizia del confine . . . . .	5,330,000 »
12	Spese postali, per telegrammi, radiotelegrammi . . . . .	100,000 »
13	Equipaggiamento Gogle, agenti doganali, carcerari, ecc. . . . .	250,000 »
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	22,715,000 »

	<i>Ripporto</i> . . .	22,715,000 »
14	Acquisto e manutenzione di mobili, abbonamento a pubblicazioni; spese e concorsi per stampa di pubblicazioni di carattere coloniale; acquisto di libri, di stampati, e spese varie di ufficio . . . . .	600,000 »
15	Concorsi vari per scopi coloniali . . . . .	70,000 »
16	Quote da accantonarsi a favore degli impiegati per contratto, in dipendenza delle indennità loro spettanti in base alla nuova forma di contratto di impiego . . . . .	89,150 »
17	Spese casuali . . . . .	60,000 »
		23,534,150 »
	<i>Spese per i singoli servizi.</i>	
18	Uffici di Governo - Spese di ogni genere per il funzionamento degli uffici - Acquisto e mantenimento di quadrupedi - Spese per il funzionamento del Magazzino generale . . . . .	370,000 »
19	Servizi giudiziari e di notariato : . . . . .	35,000 »
20	Servizi carcerari e di pubblica sicurezza . . . . .	700,000 »
21	Corpo zaptié: assegni, indennità e spese varie . . . . .	5,000,000 »
22	Servizio sanitario ed igienico comprese le spese di funzionamento dell'ospedale civile « Giacomo De Martino » . . . . .	2,000,000 »
23	Servizi portuali, doganali, tasse e spese pel funzionamento dei fari e fanali . . . . .	500,000 »
24	Servizi scolastici, scuola d'arti e mestieri, asilo Meticci, ecc. . . . .	500,000 »
25	Spese per sperimentazione tecnico-economica ed economico-sociale e per provvedimenti diretti al miglioramento dell'agricoltura locale . . . . .	1,100,000 »
26	Servizi zootecnici, comprese le spese di funzionamento dell'Istituto siero vaccinogeno di Merca. . . . .	500,000 »
27	Servizi postali, elettrici e contributo al Ministero della marina per il funzionamento delle stazioni radiotelegrafiche da esso gestite . . . . .	2,300,000 »
28	Servizi delle comunicazioni e dei trasporti, sussidi, concorsi e spese per l'esercizio in servizio pubblico di linee automobilistiche, navigazione fluviale . . . . .	2,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	15,005,000 »



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 APRILE 1927

	<i>Riporto</i> . . .	15,005,000 »
29	Manutenzione e riparazioni di edifici e strade ed altri lavori pubblici di carattere ordinario . . . . .	1,908,000 »
30	Servizi urbani. . . . .	500,000 »
31	Distillatori, frigoriferi e azienda elettrica di Chisimaio . . . . .	350,000 »
32	Agenzia commerciale degli Arussi . . . . .	240,000 »
		18,003,000 »
	<i>Restituzioni diverse.</i>	
33	Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'entrata . . . . .	60,000 »
	<i>Esercizio ferrovie.</i>	
34	Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie . . . . .	680,000 »
	<i>Spese militari.</i>	
35	Assegni agli ufficiali, impiegati civili, operai borghesi ed alla truppa italiana ed indigena . . . . .	21,761,000 »
36	Viveri, vestiario e spese generali. . . . .	2,924,000 »
37	Foraggio e spese diverse per quadrupedi: rimonta . . . . .	974,000 »
38	Occorrenze varie per la gestione dei servizi, manutenzione immobili, ecc. . . . .	2,412,100 »
39	Premi di operosità e rendimento al personale civile addetto ai servizi militari . . . . .	8,000 »
40	Mantenimento Regie navi nelle acque della Colonia (contributo al Ministero della marina) . . . . .	500,000 »
		28,579,100 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 APRILE 1927

<i>Spese per i distaccamenti coloniali della Regia Aeronautica.</i>		
41	Assegni agli ufficiali, ai sottufficiali, agli operai borghesi, alla truppa metropolitana e indigena. . . . .	1,000,000 »
42	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile di aviazione; alloggiamento ed affitti; laboratorio; carreggio, lubrificanti e carburanti. . . . .	1,000,000 »
		2,000,000 »
	Totale generale della spesa ordinaria . . .	30,579,100 »
 <b>TITOLO II</b>  <b>SPESA STRAORDINARIA</b>  —  <b>CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.</b>  <i>Spese per il Governo e pei servizi civili.</i>		
43	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297; 29 novembre 1914, n. 1490, e 20 febbraio 1921, n. 264) - Interessi. . . . .	195,883.45
44	Spese per opere pubbliche nella Somalia, ivi comprese la costruzione e riparazione di stazioni radiotelegrafiche, per il riscatto di opere di derivazione costruite da Società private su corsi di acque pubbliche in forza di regolare concessione governativa, per la sistemazione dei servizi, per forniture o provviste occorrenti per l'avvaloramento della Colonia, ed infine per eventuali concorsi in iniziative private dirette a quest'ultimo scopo (6ª ed ultima quota. — Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 137, modificato col Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2600). . . . .	2,750,000 »
45	Spesa per il riscatto di opere di pubblica utilità eseguite da Società private (Regio decreto 21 febbraio 1926, n. 439 - 3ª ed ultima annualità) . . . . .	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	3,945,883.45

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 APRILE 1927

	<i>Riporto</i> . . .	3,945,883.45
46	Indennità temporanea mensile al personale addetto ai servizi civili, ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737 e successive modificazioni	229,867.16
47	Spese per studi e rilievi topografici nel territorio della Somalia per la compilazione della carta 1 a 100,000 . . . . .	300,000 »
48	Spese straordinarie inerenti alla organizzazione dei servizi e allo sviluppo della Colonia . . . . .	2,800,000 »
		7,275,750.61
	<i>Spese militari.</i>	
49	Indennità temporanea mensile al personale addetto a servizi militari	240,000 »
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	<i>Estinzione di debiti.</i>	
50	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297, 29 novembre 1914, n. 1490, e 20 febbraio 1921, n. 264) - Ammortamento . . . . .	133,249.39
	<i>Movimento debiti e crediti.</i>	
51	Pagamento di somme relative ad accensione di crediti ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti dell'amministrazione coloniale non dipendenti dal normale funzionamento dell'amministrazione stessa . . . . .	<i>per memoria</i>
52	Fondi somministrati a funzionari delegati . . . . .	<i>per memoria</i>
		»
	<i>Magazzini dell'Amministrazione coloniale.</i>	
53	Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) pel rifornimento dei magazzini . . . . .	<i>per memoria</i>

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese per il Governo e per i servizi civili :

Spese comuni ai vari servizi . . . . .	23,534,150 »
Spese pei singoli servizi . . . . .	18,003,000 »
Restituzioni diverse . . . . .	60,000 »
Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie. . . . .	680,000 »
Spese militari . . . . .	30,579,100 »
Totale spese ordinarie effettive . . . . .	72,856,250 »

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese pel Governo e pei servizi civili . . . . .	7,275,750.61
Spese militari . . . . .	240,000 »
Totale spese straordinarie effettive . . . . .	7,515,750.61

*CATEGORIA II. — Movimento di capitali.*

Estinzione di debiti . . . . .	133,249.39
Movimento debiti e crediti . . . . .	<i>per memoria</i>
Magazzini dell'Amministrazione coloniale . . . . .	<i>per memoria</i>
Totale del movimento di capitale . . . . .	133,249.39
Totale parte straordinaria . . . . .	7,649,000 »
Totale spese reali . . . . .	80,505,250 »

**RIASSUNTO PER CATEGORIE***CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Titolo I. - Spese ordinarie . . . . .	72,856.250 >
Titolo II. - Spese straordinarie . . . . .	7,515,750.61
Totale spese effettive . . . . .	80,372,000.61

*CATEGORIA II. — Movimento di capitali . . . . .* 133,249.39

Totale spese reali . . . . . 80,505,250 >



APPENDICE AL BILANCIO DELLA SOMALIA

---

**BILANCIO**  
**DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLA SOMALIA**

per l'esercizio finanziario 1927-28





Stato di previsione dell'Entrata per le strade ferrate Somale  
per l'esercizio finanziario 1927-28.

**ENTRATA**

**TITOLO I**

**PARTE ORDINARIA**

	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori . . . . .	184,000	
	B) Bagagli . . . . .	6,000	
	C) Merci . . . . .	1,020,000	
		<hr/>	1,210,000 »
2	Introiti indiretti dell'esercizio . . . . .		38,000 »
3	Per rimborsi di spese:		
	A) Versamento a magazzino in conto esercizio . . . . .	2,000	
	B) Ricuperi diversi . . . . .	»	
		<hr/>	2,000 »
4	Introiti a reintegro del corrispondente articolo di spesa . . . . .		<i>per memoria</i>
5	Contributo del bilancio della Colonia nelle spese ordinarie d'esercizio		680,000 »
		<hr/>	
	Totale della parte ordinaria . . . . .		1,930,000 »
		<hr/>	

## TITOLO II

## PARTE STRAORDINARIA

6	Prelevamento dal fondo di riserva per spese di carattere patrimoniale	<i>per memoria</i>
7	Somministrazione di fondi dal bilancio generale della Colonia . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria . . . .	»
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . . .	1,930,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 APRILE 1927

Stato di previsione della Spesa per le strade ferrate Somale  
per l'esercizio finanziario 1927-28.

**SPESA**

**TITOLO I**

**PARTE ORDINARIA**

§ 1. — *Spese ordinarie d'esercizio.*

1	Direzione:			
	A) Personale . . . . .	103,000		
	B) Diverse . . . . .	10,000		
				113,000 »
2	Servizio movimento:			
	A) Personale:			
	1. Stazioni . . . . .	126,000		
	2. Convogli (scorta treni) . . . . .	44,300		
			170,300	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie. . . . .	5,000		
	C) Diverse . . . . .	1,700		
				177,000 »
3	Servizio trazione e veicoli:			
	A) Personale (locomozione) . . . . .	212,000		
	B) Combustibili . . . . .	300,000		
	C) Lubrificanti e materie per pulizie . . . . .	60,000		
	D) Acqua . . . . .	25,000		
				290,000 »
				<i>Da riportarsi</i> . . . . .

		<i>Riporto</i> . . .	290,000 »
	E) Diverse . . . . .	40,000	
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:		
	1. Personale . . . . .	303,000	
	2. Materiali . . . . .	100,000	
		<u>403,000</u>	
			1,040,000 »
4	Manutenzione e lavori:		
	A) Personale . . . . .	296,000	
	B) Diverse . . . . .	184,000	
		<u>480,000</u>	
			480,000 »
5	Spese generali d'esercizio:		
	A) Affitto, adattamento e riparazioni locali . . . . .	6,000	
	B) Spese varie ed impreviste . . . . .	13,000	
	C) Rimborsi di somme per erronee tassazioni di trasporti . . . . .	1,000	
		<u>20,000</u>	
			20,000 »
		Totale § 1 . . . . .	<u>1,830,000</u> »
	§ 2. — <i>Spese complementari.</i>		
6	Versamento al fondo di riserva per lavori intesi a riparare e a prevenire danni di forza maggiore . . . . .		<i>per memoria</i>
7	Versamenti al fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile . . . . .		100,000 »
		Totale § 2 . . . . .	<u>100,000</u> »
	§ 3. — <i>Spese accessorie.</i>		
8	Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione . . . . .		<i>per memoria</i>
		Totale § 3 . . . . .	»
		Totale della parte ordinaria . . . . .	<u>1,930,000</u> »

## TITOLO II

## PARTE STRAORDINARIA

9	Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento	<i>per memoria</i>
10	Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile .	<i>per memoria</i>
11	Restituzione al bilancio generale della Colonia di fondi somministrati pel normale funzionamento del servizio . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria . . .	»
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	1,930,000 »

## TABELLA F.

*Articoli dei bilanci coloniali dell'esercizio 1927-28 (Competenza ed aggiunti) che non possono formare oggetto di trasporto di fondi con provvedimenti dei Governatori delle colonie.*

a) *Articoli a favore dei quali non possono essere trasportati fondi:*

BILANCIO della Tripolitania	BILANCIO della Cirenaica	BILANCIO dell'Eritrea	BILANCIO della Somalia	BILANCI delle ferrovie delle quattro colonie
Articoli 5, 11, 12, 40, 53, 55, 70, 71, 72, 73.  Articolo 6, per quan- to riguarda acqui- sto e manutenzione di mobili.	Articoli 5, 10, 11, 48, 53, 56, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.  Articolo 6, per quan- to riguarda acqui- sto e manutenzione di mobili.	Articoli 4, 10, 11, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.	Articoli 5, 9, 10, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53.	Nessun articolo.

b) *Articoli dai quali non si possono trasportare fondi:*

BILANCIO della Tripolitania	BILANCIO della Cirenaica	BILANCIO dell'Eritrea	BILANCIO della Somalia	BILANCI delle ferrovie delle quattro colonie
Articoli 1, 2, 18, 36, 37, 38, 49, 50, 53, 56, 58, 61, 64, 65, 70, 71, 72, 73.	Articoli 1, 2, 18, 23, 36, 37, 38, 47, 50, 53, 58, 59, 63, 64, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76.	Articoli 1, 2, 26, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.	Articoli 1, 2, 7, 16, 34, 35, 40, 31, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.	Nessun articolo.

PRESIDENTE. Rileggo ora e pongo ai voti gli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A);

2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, e a far pagare le spese della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge (Tabelle B, C, D, E);

3° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia per l'anno finanziario 1927-28, in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci delle dette colonie.

(Approvato).

Art. 2.

Il ministro delle finanze è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1927-28, ad anticipare in conto corrente a quello delle colonie, per gli scopi previsti dall'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, la somma di lire 3,000,000.

(Approvato).

Art. 3.

Per sopperire alle deficienze che si manifestassero nei bilanci coloniali nelle assegnazioni per spese di carattere civile e per far fronte a nuove spese della stessa natura, quando non vi si provveda con storni, è iscritto nello stato di previsione del Ministero delle colonie, fra le spese effettive ordinarie, uno speciale capitolo con la denominazione: « Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese ed all'eventuale deficienza negli stanziamenti per spese civili nelle colonie ».

Con decreto del ministro delle colonie, di concerto con quello delle finanze, sarà provveduto, secondo le esigenze, ai neces-

sari trasporti dal predetto capitolo a quelli riguardanti i contributi per le spese civili ordinarie e straordinarie dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e alle conseguenti variazioni nei bilanci coloniali.

(Approvato).

Art. 4.

I contributi dello Stato per le spese delle colonie, sono stabiliti, per l'esercizio 1927-28, nelle seguenti somme:

1° Tripolitania, lire 147,874,250;

2° Cirenaica, lire 155,770,250;

3° Eritrea, lire 17,439,250;

4° Somalia, lire 55,515,250.

(Approvato).

Art. 5.

Gli articoli di bilancio, indicati nella tabella F annessa alla presente legge, sono esclusi da quelli per i quali è data facoltà ai governatori delle colonie, di effettuare trasporti di fondi a favore di altri articoli di spesa.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Artom di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ARTOM. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Esecuzione dei seguenti atti internazionali stipulati a Berna, fra l'Italia ed altri Stati, il 23 ottobre 1924:

« Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia;

« Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia;

« Processi verbali annessi alle predette Convenzioni ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Artom della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Presentazione di elenco di petizioni.**

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Garofalo a presentarsi alla tribuna per presentare un elenco di petizioni.

GAROFALO. Ho l'onore di presentare al Senato il terzo elenco di petizioni prese in esame dalla Commissione per le petizioni.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Garofalo della presentazione di questo elenco di petizioni, che sarà stampato e distribuito.

**Approvazione del disegno di legge: « Riforma della Cassa di previdenza dei sanitari per il miglioramento del trattamento di quiescenza e per l'aumento dal 1° gennaio 1926 di tutte le pensioni dirette ed indirette già concesse » (N. 688).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma della Cassa di previdenza dei sanitari per il miglioramento del trattamento di quiescenza e per l'aumento dal 1° gennaio 1926 di tutte le pensioni dirette ed indirette già concesse ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 688).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

**Art. 1.**

Per ogni posto di medico, di ufficiale sanitario e di veterinario soggetto al contributo di cui all'articolo 1-*sub*, 6 del Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, è stabilito un contributo annuo straordinario di lire 600, da versarsi con le norme dello stesso articolo 1-*sub*, 8 del citato Regio decreto.

Per i posti coperti da sanitari iscritti alla Cassa di previdenza, il contributo straordinario di cui al comma precedente è ripartito per lire 400 a carico dell'ente, e per lire 200 a ca-

rico dell'iscritto; per i posti vacanti e per quelli coperti da sanitari non iscritti alla Cassa, l'intero contributo straordinario è posto a carico dell'ente.

Il contributo straordinario di cui al presente articolo sarà ridotto secondo le risultanze del bilancio tecnico della Cassa di previdenza, con decreto Reale.

(Approvato).

**Art. 2.**

La facoltà di iscrizione alla Cassa di previdenza di cui al terzo comma dell'art. 1-*sub*, 3 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, è concessa anche ai sanitari che prestano servizio provvisorio o interinale in posti regolarmente istituiti, a seguito di deliberazione di nomina divenuta esecutiva ed emessa posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

**Art. 3.**

All'art. 1-*sub*, 20 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte le parole « e non potrà essere inferiore a lire 1500 »;

b) al secondo comma è sostituito il seguente:

« Però nel caso di cessazione dal servizio per una delle cause di cui alla lettera c) dell'art. 17, la pensione da liquidarsi al sanitario non potrà essere inferiore a lire 2000, mentre nel caso di cessazione dal servizio nelle circostanze di cui alla lettera d) dell'articolo, stesso, la pensione non potrà essere inferiore a lire 5000 »;

c) nell'ultimo comma alla parola « dodicimila » è sostituita la parola « venticinquemila ».

(Approvato).

**Art. 4.**

L'articolo 1-*sub*, 20-*bis* del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.

(Approvato).



## Art. 5.

All'articolo 1-sub, 26 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma alla parola « due-mila » è sostituito la parola « cinquemila »;

b) l'ultimo comma è abrogato.

(Approvato).

## Art. 6.

Nel terzo comma dell'articolo 6 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sono soppresse le parole « come assistenti negli ospedali e nelle cliniche »; nell'ultimo comma dell'articolo 6 predetto alle parole « Ministero dell'interno » sono sostituite le parole « Ministero dell'istruzione ».

(Approvato).

## Art. 7.

Al Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, viene aggiunto il seguente articolo 11-bis:

« Il periodo di servizio da riscattare ai sensi dei precedenti articoli 3, 5, 6 e 11, viene computato ad anni interi trascurando la frazione che non eccede i sei mesi. Le frazioni superiori ai sei mesi possono, a richiesta dell'interessato essere computate per un anno ».

L'ultimo comma dell'articolo 8 e il terzo comma dell'art. 12 decreto citato, sono abrogati.

Alle norme per la determinazione del premio di riscatto di cui al citato articolo 8 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sono sostituite quelle annesse alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 14 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.

A partire dal 1° gennaio 1926 la indennità e la pensione ai sanitari iscritti alla Cassa alla data sopradetta e alle loro vedove ed orfani,

verranno liquidate in base alla tabella A) unita alla presente legge ed alla tabella B) annessa al decreto sopracitato.

(Approvato).

## Art. 9.

Alle pensioni liquidate e da liquidarsi dalla Cassa di previdenza ai sanitari iscritti alla Cassa, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1923, aumentate secondo l'art. 15 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, verrà apportato un ulteriore aumento con decorrenza dal 1° gennaio 1926 con le percentuali seguenti:

a) pensione degli iscritti:

il 60 % sulle prime 1000 lire;

il 50 % sulle somme eccedenti le prime 1000 lire e non superiori alle lire 2000;

il 40 % sulle somme eccedenti le prime 2000 lire e non superiori alle lire 3000.

L'aumento apportato con l'applicazione delle aliquote predette non potrà essere in alcun caso inferiore alle lire 1000:

b) pensioni delle vedove e degli orfani:

il 60 % sulle prime 500 lire;

il 50 % sulle somme eccedenti le prime 500 lire e non superiori alle lire 1000;

il 40 % sulle somme eccedenti le prime 1000 lire e non superiori alle lire 1500.

L'aumento apportato con l'applicazione delle aliquote predette non potrà essere in alcun caso inferiore alle lire 500.

Fermi restando i minimi sopra stabiliti sono esclusi dagli aumenti sopraindicati le quote di pensione derivanti dai versamenti volontari e dai contributi relativi alle soppresse categorie di cui all'articolo 4 della legge 14 luglio 1898, n. 335, nonchè le quote di pensione poste a carico degli enti per effetto delle disposizioni del terzo comma dell'art. 20 e di quelle dell'art. 39 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte II.

(Approvato).

## Art. 10.

Le disposizioni dei precedenti articoli 3, 5, lettera a) e 8 si applicano dal 1° gennaio 1926 anche a favore dei sanitari e delle famiglie dei

sanitari iscritti alla Cassa di previdenza cessati dal servizio tra il 1° gennaio 1923 e il 31 dicembre 1925.

Le pensioni liquidate e da liquidarsi con decorrenza compresa nel periodo indicato al comma precedente, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-sub, 17 lettera d) e sub, 26 del Regio decreto 19 aprile 1923, numero 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, di importo eventualmente inferiore a lire 5000, saranno elevate a tale somma, ma a carico dell'ente sarà posta solamente l'eventuale differenza tra la somma di lire 2000 e la pensione teorica o reale risultante dall'applicazione della tabella A) allegata alla presente legge, qualora la pensione medesima risultasse inferiore a lire 2000.

(Approvato).

#### Art. 11.

Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1926.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 848, che proroga fino al 30 giugno 1927 il termine per l'applicabilità del Regio decreto 9 aprile 1925, n. 414, concernente il supplemento dell'indennità di caro-viveri al personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in concessione » (N. 589).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 848, che proroga fino al 30 giugno 1927 il termine per l'applicabilità del Regio decreto 9 aprile 1925, n. 414, concernente il supplemento dell'indennità di caro-viveri al personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in concessione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

#### *Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 9 maggio 1926, n. 848, che proroga fino al 30 giugno 1927 il termine per l'applicabilità del Regio decreto 9 aprile 1925, n. 414, concernente il supplemento dell'indennità di caro-viveri al personale dei pubblici servizi di trasporto di concessione.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 848, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rendere applicabile fino al 30 giugno 1927 il nostro decreto 9 aprile 1925, n. 414, concernente il supplemento di caro-viveri al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri per l'interno e le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

È prorogato fino al 30 giugno 1917 il termine per l'applicazione del nostro decreto 9 aprile 1925, n. 414, concernente il supplemento di indennità di caro-viveri al personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in concessione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ; il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 872, riguardante la proroga delle agevolazioni tributarie in favore delle provincie meridionali e delle isole » (N. 619).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 872, riguardante la proroga delle agevolazioni tributarie in favore delle provincie meridionali e delle isole ».

Pregò l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 20 maggio 1926 n. 872, riguardante la proroga delle agevolazioni tributarie in favore delle provincie meridionali e delle isole.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 482, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383 ;

Visto il decreto luogotenenziale 30 aprile 1916, n. 603 ;

Visto il Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1668 ;

Considerata l'urgenza del provvedimento, a causa della già intervenuta scadenza dei termini fissati dalle predette disposizioni pel godimento dei favori fiscali ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 15 luglio 1906, n. 383, già prorogate con il decreto luogotenenziale 30 aprile 1916, n. 603, e con il Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1668, continuano ad avere applicazione fino al 30 settembre 1931.

## Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandandó a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra » (Numero 661).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi

sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Viste le leggi 11 marzo 1926, n. 397 e 398, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ;

Visto il Regio decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537 ;

Visto il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855 ;

Ritenuta l'urgente necessità di apportare alcune varianti ed aggiunte alle citate leggi e ai citati Regi decreti ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Sentito il Consiglio dei ministri.

Sulla proposta del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

All'art. 15 del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, è aggiunto il seguente comma :

« Il trattamento previsto dal primo e dal secondo comma del presente articolo è concesso, con retroattività, a tutti gli effetti, dal giorno in cui lasciarono il servizio permanente, anche ai colonnelli, generali di brigata, generali di divisione e gradi corrispondenti che abbiano almeno due campagne di guerra, esclusi definitivamente dall'avanzamento nel periodo dal 30 ottobre 1925 al 30 marzo 1926. Per i colonnelli e generali nel ruolo tecnico di artiglieria si potrà prescindere dal requisito delle due campagne di guerra ».

## Art. 2.

Nel terzo comma dell'art. 38 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica all'inciso « del giudizio » è sostituito l'inciso « del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo ».

Nel primo comma dell'art. 39 della legge suddetta all'inciso « età e di » è sostituito l'inciso « anzianità di ».

## Art. 3.

Nel secondo comma dell'art. 35 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito all'inciso « dal giudizio definitivo » è sostituito l'inciso « dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo ».

Nell'art. 68 della legge suddetta all'inciso « della classifica definitiva » è sostituito l'inciso « del dispaccio ministeriale di partecipazione della classifica definitiva ».

## Art. 4.

Nella legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito sono inoltre introdotte le seguenti aggiunte e varianti:

Al terzo comma dell'art. 17 è sostituito il seguente:

« Nei casi in cui vi sia discrepanza tra i giudizi di primo o di secondo grado, ovvero tra i giudizi di primo e di secondo grado, e quello pronunciato dalla Commissione centrale di avanzamento di cui all'art. 22, il giudizio decisivo spetta al ministro della guerra, il quale fissa altresì per i tenenti colonnelli il punto di merito definitivo.

« Parimenti spetta allo stesso ministro il giudizio decisivo nel caso in cui il candidato abbia riportata parità di voti nel giudizio di idoneità di cui all'art. 24 ».

All'ultimo comma dell'art. 19 è sostituito il seguente:

« Fanno eccezione la Commissione centrale di cui all'art. 22 e la Commissione speciale di cui all'art. 96, i membri delle quali si riuniscono per discutere e per decidere ».

All'art. 96 è aggiunto il seguente comma:

« Per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e dei colonnelli delle categorie in congedo, la Commissione centrale d'avanzamento è sostituita, ad ogni effetto, da una Commissione speciale, la quale si compone: del sottocapo di Stato Maggiore Generale, presidente, e di quattro ufficiali generali, di cui uno scelto tra quelli in aspettativa per riduzione di quadri di cui al Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600. Tale Commissione è nominata al principio di ogni anno con decreto ministeriale e valgono anche per essa le norme di cui agli articoli 17, ultimo comma, 23, 24 e 25 ».

## Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 6 del Regio decreto 29 novembre 1925, n. 2399, riguardante l'avanzamento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, deve intendersi abrogato dopo la emanazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, che col suo art. 128 ha nuovamente disciplinato la materia.

## Art. 6.

Al terzo comma dell'art. 4 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, è sostituito il seguente:

« Ove abbiano già ottenuto promozioni nelle posizioni di congedo provvisorio o di riserva, tali promozioni saranno loro conservate in posizione ausiliaria con l'anzianità ad esse attribuita ».

Gli articoli 2 e 3 del Regio decreto 29 novembre 1925, n. 2235, sono soppressi.

## Art. 7.

Al termine di tempo fissato al 31 dicembre 1926 dall'ultimo capoverso aggiunto all'art. 115 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, dal Regio decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, è sostituito, ai medesimi effetti, quello del 30 giugno 1927.



## Art. 8.

Al comando militare della Sicilia ed al comando militare della Sardegna sono estese le disposizioni del Regio decreto 19 luglio 1923, n. 1857, per quanto riguarda gli uffici di contabilità e di revisione, quelli del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra, nonché la disposizione dell'art. 5 della legge 11 marzo 1926, n. 400, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra.

## Art. 9.

La facoltà concessa al ministro dall'art. 87 del Testo Unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 dall'art. 3 del Regio decreto-legge 9 luglio 1923, n. 1561 e dall'art. 2 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, di collocare a riposo per motivi disciplinari ufficiali in posizione ausiliaria ordinaria, in posizione ausiliaria speciale e in aspettativa per riduzione di quadri, è da interpretarsi nel senso che trattasi di una facoltà rimessa al discrezionale ed insindacabile giudizio del ministro. Il suo esercizio non è subordinato ad alcuna procedura disciplinare formale.

## Art. 10.

Al terzo comma dell'art. 18 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica è sostituito il seguente:

« Con l'impiego non è compatibile l'esercizio di nessuna altra professione salvo i casi previsti da disposizioni speciali, nè l'ufficio di Podestà di cui alla legge 4 febbraio 1926, n. 237, neppure nelle posizioni di cui al seguente articolo 19 ».

## Art. 11.

A deroga dell'art. 48 della legge 11 marzo 1926, n. 397, dello stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, il periodo minimo di servizio di prima nomina per i sottotenenti di complemento del Regio esercito provenienti dai corsi di reclutamento svoltisi nell'anno 1925-26 e dai corsi precedenti a quelli 1924-25 è ridotto a due mesi.

## Art. 12.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Trasferimento dallo Stato al comune di Bergamo della proprietà del Palazzo di Giustizia in quella città » (N. 678).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasferimento dallo Stato al comune di Bergamo della proprietà del Palazzo di Giustizia in quella città ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 678).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto-legge luogotenenziale 13 marzo 1919, numero 456, al Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2303 ed alla legge 13 febbraio 1921, n. 97.

(Approvato).

Art. 2.

È trasferita dallo Stato al comune di Bergamo la proprietà del Palazzo di Giustizia in detta città, con tutti i diritti e gli obblighi relativi.

(Approvato).

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme del proprio Istituto sui fondi degli Istituti di previdenza, ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, numero 1064, al comune di Bergamo, a carico del quale rimane l'intero onere finanziario per la

costruzione dell'opera, un mutuo di lire 1,415,000 per la ultimazione del predetto palazzo di giustizia, rimanendo inoltre assegnata al comune stesso, quale contributo erariale, la somma di lire duecentotremilanovecentotré (lire 203,903) già rimborsata dallo Stato.

Ap(rovato).

Art. 4.

Il comune di Bergamo è esonerato dal pagamento delle tasse sugli affari che sarebbero dovute pel trasferimento di proprietà di cui all'art 2 della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Il Palazzo di Giustizia dovrà rimanere adibito in perpetuo per uso degli uffici giudiziari della città di Bergamo, nonchè del competente Ufficio del Registro.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1638, concernente l'aumento del prezzo massimo di vendita al pubblico di talune qualità di tabacchi lavorati » (N. 629).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1638, concernente l'aumento del prezzo massimo di vendita al pubblico di talune qualità di tabacchi lavorati ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1638, concernente l'aumento del prezzo massimo di vendita al pubblico di talune qualità di tabacchi lavorati.

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1638, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE.

## RE D'ITALIA

Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851;

Visto il Regio decreto 1° gennaio 1926, n. 1;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla modifica del prezzo di vendita al pubblico di alcune varietà di tabacchi nazionali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il prezzo massimo per chilogramma stabilito dal suddetto decreto per i sottoindicati prodotti è elevato come segue, a partire dal giorno 1° ottobre 1926;

Trinciato Drama da lire 95 a lire 100 il chilogramma.

Sigarette Sport da lire 150 a lire 160 il chilogramma, e cioè da centesimi 15 a centesimi 16 per sigaretta.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 giugno 1926, n. 957, che ammette nuove merci al beneficio dell'importazione temporanea » (Numero 602).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 giugno 1926, n. 957, che ammette nuove merci al beneficio dell'importazione temporanea ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 giugno 1926, n. 957, che ammette nuove merci al beneficio della importazione temporanea.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 5 giugno 1926, n. 957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 137 del 15 giugno 1926.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con Regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento, approvato con Regio decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Sentito il Comitato consultivo istituito con l'articolo 1 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dell'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse all'importazione temporanea giusta la tabella 1 annessa al Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 APRILE 1927

QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa all'importazione temporanea	Termine massimo concesso per la riesportazione
Olio di oliva	Per la fabbricazione del sapone (concessione provvisoria valevole due anni)	Kg. 100	1 anno
a) acciaio al cromo, al nichelio o al tungsteno, laminato a caldo in barre o verghe greggie	Per la fabbricazione di fucili (concessione provvisoria valevole tre anni)	Kg. 100 per ciascuno dei contro indicati materiali	1 anno
b) canne fucinate di acciaio al tungsteno			
c) molle cilindriche di acciaio di peso non superiore a grammi 500 ciascuna	Per la fabbricazione di fucili (concessione provvisoria valevole tre anni)	Kg. 100 per ciascuno dei contro indicati materiali	1 anno
d) legna di noce e faggio squadrato o segato per il lungo			

## Art. 2.

L'importazione temporanea vigente per le merci appresso indicate è estesa alle seguenti lavorazioni:

QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa all'importazione temporanea	Termine massimo concesso per la riesportazione
Alluminio in lingotti	Per la fabbricazione di fili, tubi e fogli di alluminio, compresa la carta di alluminio (fogli sottilissimi destinati ad avvolgere)	Kg. 100	1 anno
Piombo in pani	Per la fabbricazione di pallini da caccia, di fili, di tubi e fogli di spessore non superiore a 2 m/m (estensione provvisoria valevole un anno per i pallini e due anni per gli altri prodotti)	Kg. 100	1 anno

## Art. 3.

La temporanea importazione del ferro e acciaio laminato a caldo nelle dimensioni da millimetri 150 a 300 di larghezza e millimetri 1 a 2 di spessore, accordata dall'art. 1 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 43, per la fabbricazione di nastro laminato a freddo, nero o stagnato, e di scatolame nero o stagnato, da riesportare vuoto o pieno di merce, è estesa al detto materiale avente larghezza da 50 a 150 millimetri destinato allo scopo suindicato.

## Art. 4.

Il ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione delle concessioni previste nei precedenti articoli, sino a quando non sarà provveduto con disposizioni regolamentari, ai sensi dell'art. 20 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1923, numero 1453, modificato dai Regi decreti-legge 14 giugno 1923, n. 1313, e 4 settembre 1924, n. 1408.

## Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 6 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

VOLPI

BELLUZZO.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 giugno 1926, n. 1018, che modifica il trattamento doganale delle mandorle, dei semi di soia e del tricoloruro di etilene » (N. 603).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 giugno 1926, n. 1018, che modifica il trattamento doganale delle mandorle, dei semi di soia e del tricoloruro di etilene ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1018, che modifica il trattamento doganale delle mandorle, dei semi di soia e del tricoloruro di etilene.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 142 del 21 giugno 1926.*

VITTORIO EMANUELE III  
*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con Regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale di talune merci, in rapporto alle condizioni della produzione interna e dei traffici internazionali;

Sulla proposta del nostro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dell'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Le voci n. 91 lettere a) e b), n. 117, lettera i) e n. 732 della tariffa generale dei dazi doganali sono modificate come segue:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITA	DAZIO BASE (Lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
91	Mandorle:			
a	con guscio . . . . .	—	Esenti	—
b	sgusciate . . . . .	—	Esenti	—
117	Semi oleosi:			
i	di soja . . . . .	Quintale	2,20	—
l	non nominati . . . . .	»	5,00	0,15
732	Cloruri di metile, di etile, di mitilene, e simili.			
	<i>Sui cloruri compresi in questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che fu consumata nella preparazione. La misura del detto tributo è determinata dal Ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.</i>			
a	tricloruro di etilene, dicloroetilene, tetracloroetilene, tetracloroetano . . . . .	»	20 —	—
b	altri . . . . .	»	30 —	—

## Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
VOLPI  
BELLUZZO.

V. — *Il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di procedere all'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto; invito gli onorevoli sena-

tori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numefanno dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori :

Agnetti, Albini, Amero D'Aste, Ancona, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Barzilai, Bensa, Berenini, Berio, Biscaretti, Bollati, Bombig, Boncompagni, Bonicelli, Borea D'Olmo, Borghese, Borromeo, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cadorna, Cagnetta, Callaini, Campostrini, Cao Pinna, Castiglioni, Catellani, Caviglia, Cesareo, Chersich, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Cocchia, Contarini, Conti, Credaro.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Cupis, Del Bono, De Vito, Diena, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Ferrero di Cambiano.

Gallina, Garavetti, Garbasso, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Luigi, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Marcello, Marchiafava, Martino, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Mortara, Mosconi.

Nava, Niccolini Pietro.

Orsi Delfino.

Pantano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pestalozza, Pincherle, Pironti, Pitacco, Podesta, Poggi, Pullè.

Rajna, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ridola, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, Sanminiati, Schanzer, Schiaparelli, Silj, Simonetta, Sitta, Sormani, Spada, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Torraca, Treccani, Triangi.

Valvassori Peroni, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volpi.

Zappi, Zippel.

### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 794) ;

Senatori votanti . . . . . 134

Favorevoli . . . . . 119

Contrari . . . . . 15

Il Senato approva.

Riforma della Cassa di previdenza dei sanitari per il miglioramento del trattamento di quiescenza e per l'aumento dal 1° gennaio 1926 di tutte le pensioni dirette ed indirette già concesse (N. 688) :

Senatori votanti . . . . . 134

Favorevoli . . . . . 125

Contrari . . . . . 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 848, che proroga fino al 30 giugno 1927 il termine per l'applicabilità del Regio decreto 9 aprile 1925, n. 414, concernente il supplemento dell'indennità di caroviveri al personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in concessione (N. 589) :

Senatori votanti . . . . . 134

Favorevoli . . . . . 126

Contrari . . . . . 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 872, riguardante la proroga delle agevolazioni tributarie in favore delle provincie meridionali e delle isole (N. 619) :

Senatori votanti . . . . . 134

Favorevoli . . . . . 123

Contrari . . . . . 11

Il Senato approva.



Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra (N. 661):

Senatori votanti . . . . .	134
Favorevoli . . . . .	124
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Trasferimento dallo Stato al comune di Bergamo della proprietà del Palazzo di Giustizia in quella città (N. 678):

Senatori votanti . . . . .	134
Favorevoli . . . . .	127
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 settembre 1926, n. 1638, concernente l'aumento del prezzo massimo di vendita al pubblico di talune qualità di tabacchi lavorati (N. 629):

Senatori votanti . . . . .	134
Favorevoli . . . . .	125
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 giugno 1926, n. 957, che ammette nuove merci al beneficio dell'importazione temporanea (N. 602):

Senatori votanti . . . . .	134
Favorevoli . . . . .	126
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 17 giugno 1926, n. 1018, che modifica il trat-

tamento doganale delle mandorle, dei semi di soia e del tricoloruro di etilene (N. 603):

Senatori votanti . . . . .	134
Favorevoli . . . . .	124
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Domani alle ore 15 riunione degli Uffici, alle ore 16 comitato segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di mercoledì alle ore 16:

I. 3<sup>o</sup> Elenco di petizioni (N. LXX Doc.).

II. Votazione per la nomina:

a) di due membri della Commissione di finanza;

b) di tre commissari di vigilanza alla Cassa depositi e prestiti.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 1<sup>o</sup> luglio 1926, n. 1198, per l'avocazione al Regio demanio del diritto di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-iodiche (N. 604);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1491, recante provvedimenti per la sistemazione delle Regie fonti demaniali di Recoaro e per le espropriazioni all'uopo necessarie (N. 606);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1<sup>o</sup> luglio 1926, n. 1272, concernente la temporanea importazione dei filati di seta artificiale misuranti 60 mila metri o più per mezzo chilogramma (N. 605);

Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1158, concernente la autorizzazione di mutui al comune di Ferrara per la sistemazione e ampliamento del proprio acquedotto (N. 610);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295, contenente disposizioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, che ha stabilito un contributo per la costruzione di case popolari per mutilati ed invalidi di guerra (N. 609);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2127, concernente la facoltà giurisdizionale del Collegio arbitrale

in materia di vertenze fra lo Stato e gli Enti anticipatori per i danni di guerra (N. 681);

Delega al Governo del Re: Emanazione di norme aventi carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno (N. 683);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1809, recante provvedimenti in materia di ricerca e di coltivazione mineraria (N. 786);

Conversione in legge del Regio decreto 25 ottobre 1926, n. 1882, che aumenta per l'anno 1926 il contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello (N. 574);

Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 999, che modifica il Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2198, relativo alla concessione di mutui industriali nella colonia Eritrea e nella Somalia italiana (Numero 593);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1634, che proroga il termine per l'applicazione dell'ordinamento amministrativo contabile nei riguardi della Colonia Eritrea e della Somalia italiana (N. 594);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1368, per anticipazione di spese per l'ultimazione delle opere di impianto idrico della Val Tidone (N. 630);

Provvedimenti relativi alla Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza della città di Roma ed agli uffici del Ministero della giustizia e degli affari di culto (N. 860).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2007, relativo alla prescrizione di somme a titolo cauzionale o di garanzia per abbonamento al casellario postale, spedizione di periodici, francatura in conto corrente ed altro (N. 588);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1038, contenente la nomina di marescialli d'Italia e disposizioni relative a tale grado (N. 611);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, che modifica la legge (Testo Unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 672);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2052, che approva disposizioni integrative per il riordinamento della

Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro (N. 673);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1636, relativo alla revisione ed all'assetto definitivo del ruolo ingegneri del Regio Corpo del Genio aeronautico (N. 597);

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2413, contenente disposizioni sulle Casse di risparmio ordinarie, e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3131, contenente disposizioni per le filiali dei Monti di Pietà di prima categoria e per la denominazione di Banca popolare (N. 2);

Conversione in legge del Regio decreto 22 giugno 1924, n. 988, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa (N. 12);

Conversione in legge del Regio decreto 11 dicembre 1924, n. 2147, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa (N. 129);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1230, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa (N. 294);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1297, concernente l'uso della qualifica di « mutua » e di « popolare » da parte degli Istituti di credito (N. 692);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1076, con cui è stato approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Milano, nella zona nord-ovest dell'abitato (N. 723);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 (N. 527).

La seduta è sciolta (ore 18.25).

## ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Martedì 5 aprile 1927

ALLE ORE 15

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1974, concernente la sistemazione edilizia della Regia Università di Genova (N. 740);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1975, contenente disposizioni sul Regio Istituto orientale di Napoli (N. 741);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli e dai provveditori alle opere pubbliche (N. 742);

Conversione in legge del Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, concernente provvedimenti contro il cancro e i tumori maligni (N. 744);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, recante provvedimenti per l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 745);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023, portante modifiche agli articoli 15 e 44 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 746);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, concernente modifiche al Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 747);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2056, concernente il conferimento al Governatore di Roma dei poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del governatorato (N. 748);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 52, concernente l'aggregazione al comune di Verona di cinque comuni limitrofi (N. 749);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1593, contenente modificazioni agli articoli 48 e 149 del Testo Unico sull'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 (N. 750);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1118, relativo all'annessione dell'Oltre Giuba alla Somalia italiana (N. 751);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante norme regolamentari per la tutela del risparmio (N. 752);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della Convenzione stipulata con la Società italiana degli autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di dominio pubblico (N. 753);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia (N. 754);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2295, recante provvedimenti per l'impiego dell'alcool come carburante (N. 755);

Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1926, n. 1650, portante disposizioni speciali per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (N. 756);

Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1331, relativo al controllo della combustione (N. 757);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, portante norme per il disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce (N. 758);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al Regio decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo (N. 759);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, concernente la nomina di un Commissario speciale per il rifornimento idrico di taluni comuni del Lazio (N. 760);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1544, concernente aggiunte all'art. 2 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, per provvedimenti per la città di Palermo (N. 761);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 95, relativo all'autorizzazione all'acquisto della villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato (N. 762);

Conversione in legge del Regio decreto-

9 gennaio 1927, n. 110, concernente la istituzione di una tassa speciale sulla consegna del legname importato a Servola a favore dell'Ente morale « Associazione degli interessati del commercio sul legname con sede in Trieste » (N. 763);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e costituisce la stessa in unica sezione (N. 764);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1612, riguardante provvedimenti relativi all'Amministrazione del fondo per il culto (N. 766);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, contenente modificazioni alla tariffa degli onorari e diritti accessori spettanti ai notari e agli archivi notarili (N. 767);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 181, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico (N. 768);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari (N. 769);

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, concernente il riordinamento degli studi universitari di ingegneria (N. 770);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1796, portante disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura (N. 771);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 6 febbraio 1927, n. 68, che istituisce la carica di capo di stato maggiore generale e ne determina le attribuzioni, e 6 febbraio 1927, n. 69, che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2ª del corpo di stato maggiore, dei generali comandanti designati d'armata e del Consiglio dell'esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (N. 772);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente

la proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitoli delle pubbliche Amministrazioni e degli Enti minori (N. 773);

Modificazioni alla legge elettorale politica (N. 775);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 16, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio dei Magistrati dell'Ordine Amministrativo (N. 776);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente alcune modifiche alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, sulla istituzione dell'Opera Nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (N. 777);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, relativo alla revoca della concessione di una parte dei terreni di Monte Mario e dell'ex convento di Sant'Agostino fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925 (N. 778);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, concernente la proroga dei termini per la concessione dei benefici di legge in dipendenza dei terremoti (N. 779);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923 (N. 780);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme sui patrocinatori legali (N. 781);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti (N. 782);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per la esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli (N. 783);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1248, concernente le ricerche di minerali nel Regno e nelle Colonie (N. 784);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio

1926, n. 79, sull'istituzione della Associazione Nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (N. 785);

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale serico (N. 787);

Conversione in legge del Regio decreto 1<sup>o</sup> luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali (N. 788);

Conversione in legge del Regio decreto legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (N. 789);

Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2161, che approva e rende esecutiva una convenzione aggiuntiva stipulata il 12 ottobre 1926 con la Società Transadriatica circa alcune condizioni di eser-

cizio della linea aerea commerciale Venezia-Vienna e viceversa (N. 790);

Conversione in legge del Regio decreto legge 12 dicembre 1926, n. 2438, che approva la convenzione aggiuntiva stipulata il 1<sup>o</sup> ottobre 1926, tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Italiana Servizi Aerei per il transitorio esercizio della linea aerea Torino-Pavia-Venezia-Trieste su di un diverso itinerario (Venezia-Trieste-Brioni-Lussinpiccolo-Zara) (N. 791);

Autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (N. 859);

Istituzione di una sezione speciale di Corte di appello in Rodi (N. 861).

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche